



CONSIGLIO PROVINCIALE DI PIACENZA

SEDUTA DEL 20/12/2024

VERBALE

Proposta n. 2024/2055

DELIB. C.P. nr. 42

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALLA PROVINCIA DI PIACENZA ANNO 2024 (ARTICOLO 20 D. LGS. N. 175/2016) E ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2023.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **venti** del mese di **dicembre** alle **ore 10:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, si è riunito il Consiglio Provinciale.

Risultano presenti all'appello:

PATELLI MONICA	Presente	MORGANTI MASSIMILIANO	Assente
ALBERTINI FRANCO	Presente	PAPAMARENGHI JONATHAN	Assente
BONINI FEDERICO	Presente	POMPINI NADIA	Presente
CALZA PATRIZIA	Assente	SCAGNELLI GABRIELE	Presente
FERRI SERGIO	Presente	VALLA ROBERTA	Presente
GALVANI PAOLA	Assente		

PRESENTI N. 7

ASSENTI N. 4

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE **TERRIZZI LUIGI**.

Alle ore 10:20 fa il suo ingresso in aula il Consigliere Galvani. Presenti n. 8.

Riconosciuta la validità della seduta la Sig.a PATELLI MONICA in qualità di Presidente della Provincia assume la Presidenza dell'adunanza ai sensi dell'art.1 c. 55 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, invita a passare alla trattazione del punto 4) dell'o.d.g.

Il Presidente Monica Patelli sottolinea che si propone al Consiglio di confermare il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dalla Provincia di Piacenza già in vigore.

Al termine, nessun Consigliere intervenendo, il Presidente dichiara chiuso il dibattito e pone la proposta in votazione.

"IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto:

- l'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 il quale prevede che ogni amministrazione pubblica effettui annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al punto successivo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; l'analisi e la conseguente razionalizzazione sono da riferirsi alla situazione delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre dell'esercizio antecedente a quello in cui vengono condotte;
- i presupposti per l'avvio di azioni di razionalizzazione indicati dal c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, che riguardano:
 - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie previste dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016;
 - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del D. Lgs. 175/2016;
- il c. 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 che prevede come, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, gli enti locali siano tenuti ad approvare, entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo, una relazione sull'attuazione di tale piano, evidenziando i risultati conseguiti;

Rilevato che:

- la Provincia di Piacenza, in ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 20 e 24 del D. Lgs. 175/2016, ha adottato il Piano di Revisione straordinaria con

deliberazione del Consiglio provinciale n. 29 del 27.09.2017, il Piano di razionalizzazione periodica 2018 con deliberazione del Consiglio provinciale n. 38 del 19.12.2018, il Piano di razionalizzazione periodica 2019 con deliberazione del Consiglio provinciale n. 38 del 19.12.2019, il Piano di razionalizzazione periodica 2020 con deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 22.12.2020, il Piano di razionalizzazione periodica 2021 con deliberazione del Consiglio provinciale n. 44 del 16.12.2021, il Piano di razionalizzazione periodica 2022 con deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 21.12.2022 ed il Piano di razionalizzazione periodica 2023 con deliberazione del Consiglio provinciale n. 45 del 20.12.2023;

Considerato che la Provincia di Piacenza, al 31 dicembre 2023, deteneva partecipazioni nelle seguenti società:

- Tempi Agenzia S.r.l., società a capitale interamente pubblico, partecipata per il 39,98% delle azioni
- Piacenza Expo S.p.a., società a capitale misto, partecipata direttamente per il 4,6113% delle quote;
- SO.PR.I.P. S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo, società a capitale misto, partecipata direttamente per il 2,27% delle quote;
- Lepida S.c.p.a., società in house, partecipata per lo 0,0014% delle azioni

Tenuto conto che:

- il legislatore non impone uno schema obbligatorio per la conduzione dell'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, da condursi ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016;
- con riferimento ai modelli da impiegare per l'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie funzionale all'individuazione delle eventuali misure di razionalizzazione, con deliberazione n. 6/2019 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta, ha specificato quanto segue: *“il procedimento logico correlato all'assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all'ente territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni (al pari di quella straordinaria, già conclusa) dovrebbe prevedere dapprima la compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie e successivamente le schede contenute nell'applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del tesoro”*;
- il modello standard di analisi delle partecipazioni societarie approvato dalla

Sezione delle autonomie della Corte dei conti, ad oggi disponibile, risulta quello allegato alla deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018 della medesima Sezione delle autonomie e, ancorché riferito all'esercizio 2018, risulta utilmente impiegabile, previo adeguamento dei riferimenti temporali, anche all'analisi da condursi nel corrente esercizio;

- in data 20 novembre 2019, il Dipartimento del Tesoro in collaborazione con la Corte dei conti ha pubblicato gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione delle partecipazioni pubbliche;
- in data 12 novembre 2024, la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del MEF sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ha pubblicato un modello di scheda per la raccolta delle informazioni relative alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023 che risulta utilmente impiegabile anche all'analisi da condursi;

Rilevata la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2023 delle società partecipate dalla Provincia di Piacenza, di cui all'allegato A della presente deliberazione;

Richiamata la relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l'analisi aggiornata dell'assetto delle partecipazioni societarie della Provincia di Piacenza, di cui all'allegato B della presente deliberazione;

Recepito il provvedimento di analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette della Provincia di Piacenza, allegato C alla presente deliberazione, funzionale a verificare ed individuare le eventuali azioni di razionalizzazione da porre in essere e predisposto secondo lo schema proposto dalla Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018, integrato con specifiche previste dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del MEF nelle Linee guida del 20 novembre 2019 e nella scheda del 12 novembre 2024;

Considerato che:

- il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 è intervenuto a riordinare la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (di seguito, anche solo, "SPL a rilevanza economica");
- l'art. 30 del predetto decreto prevede l'obbligo per le Province di redigere una relazione – entro il 31/12/2023 e da aggiornarsi annualmente – contenente

ricognizione della situazione gestionale dei SPL di rilevanza economica. Nel dettaglio, tale articolo dispone che *“I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. **La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate** di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.*

Dato atto che:

- il Servizio Bilancio, Patrimonio, e Monitoraggio PNRR ha provveduto a redigere la Relazione richiesta dall'art. 30 del D.Lgs. 201/2022;
- il Servizio ha, altresì, provveduto a trasmettere la Relazione denominata *“Relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201”* all'Ufficio di Presidenza e al Segretario Generale di questa Provincia con prot. prov. N. 36179 del 17-12-2024,

Dato altresì atto che, come emerge da tale Relazione (allegata al presente atto *sub* Allegato D):

- questa Provincia non gestisce i SPL a rilevanza economica, indicati espressamente nel Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023 adottato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- da una ricognizione interna, tenuto pure conto della distinzione fra SPL e “servizi strumentali”, non risulta che questa Provincia abbia “*affidato*” – né abbia in gestione – ulteriori “*servizi pubblici locali di rilevanza economica*” ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 201/2021, né a rete né non a rete. Sono fatti

salve ulteriori valutazioni che si renderanno necessarie, nel corso delle ricognizioni periodiche annuali (come previsto dal comma 2 del richiamato art. 30), a fronte di eventuali mutamenti organizzativi, interventi normativi e di ulteriori decreti esplicativi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

- con riferimento al servizio del trasporto pubblico locale (“TPL”), il quale è da qualificarsi con evidenza come SPL a rilevanza economica a rete, tale servizio non rientra negli obblighi di ricognizione periodica di cui all’art. 30 del D.Lgs. 2021/2022 a carico di questa Provincia. Tale servizio, difatti, è stato “*affidato*” – per il bacino provinciale di Piacenza – dalla società “Tempi Agenzia s.r.l.”, e non da questa Provincia, alla società “SETA s.p.a.”. La società Tempi Agenzia s.r.l. ha provveduto ad approvare il documento “Ricognizione periodica ex Art. 30 D.Lgs. n. 201 del 23/12/2022 – RICOGNIZIONE ANNO 2023” e a pubblicare suddetta ricognizione nella sezione “Società Trasparente” del proprio sito web istituzionale.

Considerato che a seguito dell’analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette di cui all’allegato C della presente deliberazione non emergono modifiche alle modalità di gestione dei servizi erogati e dall’attuazione delle indicazioni riportate nel documento non derivano modifiche alle previsioni di bilancio dell’ente né dei suoi equilibri, e che pertanto non risulta necessario il parere dell’Organo di revisione alla luce di quanto disposto dall’art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della Dirigente del Servizio Bilancio, Patrimonio e Monitoraggio PNRR, espresso ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 42, c. 2, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Provinciale;

Sentito il Segretario generale;

Nell’avviso di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, allo scopo di consentirne la tempestiva trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti;

DELIBERA

Per quanto indicato in narrativa:

1. di approvare la relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione 2023

delle società partecipate dalla Provincia di Piacenza, di cui all'**allegato A** della presente deliberazione;

2. di recepire la relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l'analisi aggiornata dell'assetto delle partecipazioni societarie della Provincia di Piacenza, di cui all'**allegato B** della presente deliberazione;
3. di approvare l'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette della Provincia di Piacenza, di cui all'**allegato C** alla presente deliberazione, finalizzata ad adempiere alle disposizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle società partecipate e condotta secondo lo schema proposto dalla Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018, integrato con specifiche previste dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del MEF nelle Linee guida del 20 novembre 2019 e nella scheda del 12 novembre 2024;
4. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato C alla presente deliberazione, risultano da mantenere le partecipazioni nelle seguenti società, proseguendo negli interventi e nelle azioni di razionalizzazione indicate nel medesimo allegato:
 - a. Tempi Agenzia S.r.l.;
 - b. Piacenza Expo S.p.a.;
 - c. Lepida S.c.p.a.;
5. di dare altresì atto che la società SO.PR.I.P. S.r.l. risulta già oggetto di procedure di dismissione versando in liquidazione e concordato preventivo;
6. dare atto che, come emerge dalla Relazione allegata al presente atto, **allegato D)**:
 - questa Provincia, pure a seguito della riforma istituzionale operata dalla L. 7 aprile 2014, n. 56 (cd. riforma Delrio) la quale ha ridotto le competenze delle Province trasformate in enti di cd. secondo livello, non gestisce i SPL a rilevanza economica, indicati espressamente nel Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023 adottato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
 - da una ricognizione interna, tenuto pure conto della distinzione fra SPL e "servizi strumentali", non risulta che questa Provincia abbia "*affidato*" – né abbia in gestione – ulteriori "*servizi pubblici locali di rilevanza economica*" ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 201/2021, né a rete né non a rete. Sono fatti salve ulteriori valutazioni che si renderanno necessarie, nel corso delle ricognizioni periodiche annuali (come previsto dal comma 2 del richiamato art. 30), a fronte di eventuali mutamenti organizzativi, interventi normativi e di ulteriori decreti esplicativi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
 - con riferimento al servizio del trasporto pubblico locale ("TPL"), il quale è da qualificarsi con evidenza come SPL a rilevanza economica a rete, tale servizio non rientra negli obblighi di ricognizione periodica di cui all'art. 30 del D.Lgs. 201/2022 a carico di questa Provincia. Tale

servizio, difatti, è stato “*affidato*” – per il bacino provinciale di Piacenza – dalla società “Tempi Agenzia s.r.l.”, e non da questa Provincia, alla società “SETA s.p.a.”. La società Tempi Agenzia s.r.l. ha provveduto ad approvare il documento “Ricognizione periodica ex Art. 30 D.Lgs. n. 201 del 23/12/2022 – RICOGNIZIONE ANNO 2023” e a pubblicare suddetta ricognizione nella sezione “Società Trasparente” del proprio sito web istituzionale.

7. di incaricare i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all'articolo 20 del D. Lgs. 175/2016 e di inviare lo stesso a tutte le società partecipate dalla Provincia di Piacenza.
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, allo scopo di consentirne la tempestiva trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti”.

I presenti risultano n. 8.

La votazione, palese per alzata di mano, dà il seguente risultato:

Voti favorevoli: n. 8 (unanimità)

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Il Presidente, fattane corrispondente proclamazione, avanza richiesta dell'immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, ricorrendo le condizioni d'urgenza.

Proposta che pone subito in votazione palese per alzata di mano.

La votazione dà il seguente risultato:

Voti favorevoli: n. 8 (unanimità)

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Il Presidente dichiara pertanto l'atto immediatamente eseguibile

(per i testi integrali, si rimanda alla registrazione
magnetofonica che viene acquisita agli atti)

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
PATELLI MONICA

IL SEGRETARIO GENERALE
TERRIZZI LUIGI

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2023
DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
della Provincia di Piacenza
(c. 4 art. 20 D. Lgs. 175/2016)

Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2023 delle società partecipate della Provincia di Piacenza

Indice

Presentazione.....	3
1. Articolazione delle società partecipate al 31.12.2022.....	4
2. Le misure previste nel piano di razionalizzazione periodica 2023.....	5
3. I risultati conseguiti per singola partecipata	6
3.1 Tempi Agenzia S.r.l.....	6
3.2 Piacenza Expo S.p.a.....	7
3.3 La Faggiola S.r.l.	8
3.4 SO.PR.I.P. S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo	10
3.5 Lepida S.c.p.a.....	11

Presentazione

Il c. 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – c.d. TUSP) prevede che, in caso di adozione di misure di razionalizzazione nei confronti delle partecipate, le stesse debbano essere rendicontate entro il 31 dicembre dell'anno successivo attraverso una specifica relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti. Tale relazione deve essere poi inviata alla Struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del TUSP ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 175/2016 ed alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti.

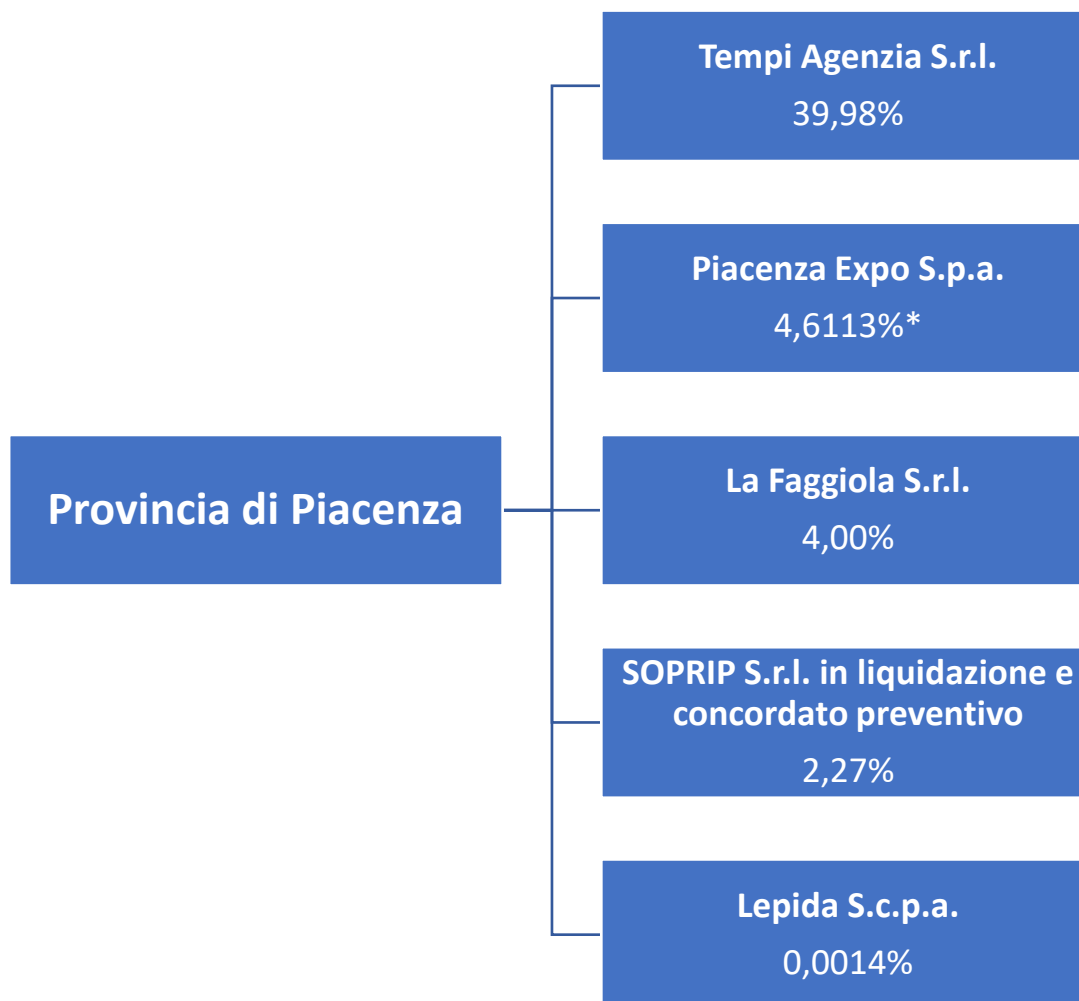
La mancata predisposizione della relazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. In base al combinato disposto del c. 7 dell'art. 20 e del c. 5 dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, in caso di mancata adozione della relazione di rendicontazione dei risultati del piano di razionalizzazione periodica, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società.

Per quanto riguarda i contenuti della relazione, il legislatore non impone uno schema obbligatorio per la conduzione della rendicontazione; si ritiene pertanto che ogni amministrazione possa seguire un'articolazione dei contenuti funzionale a rendicontare i risultati conseguiti in modo coerente con l'impostazione e le indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica precedentemente adottato. Per la redazione della presente relazione si è tenuto anche conto dell'ultima scheda di rilevazione degli esiti della razionalizzazione periodica 2023 approntata dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e messa a disposizione a partire dal 12 novembre 2024.

la Provincia di Piacenza ha adottato il provvedimento di analisi delle proprie società partecipate ed il conseguente piano di razionalizzazione periodica 2023 con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 45 del 20.12.2023.

Nel proseguo si presentano i risultati conseguiti dall'adozione del suddetto piano.

1. Articolazione delle società partecipate al 31.12.2022



2. Le misure previste nel piano di razionalizzazione periodica 2023

Nelle tabelle che seguono si riporta l'elenco delle partecipazioni dirette ed indirette detenute al 31 dicembre 2022 dalla Provincia di Piacenza con le azioni definite nel piano di razionalizzazione periodica 2023 approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 45 del 20.12.2023.

Partecipazioni dirette

N. progr.	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	AZIONI PREVISTE DA PDRP 2023	NOTE
1	Tempi Agenzia S.r.l.	01385770332	39,98%	Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione	
2	Piacenza Expo S.p.a.	00143280337	4,8937%	Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione	
3	La Faggiola S.r.l.	01391700331	4%	Razionalizzazione mediante dismissione/ recesso	Recesso perfezionato in data 30.06.2023
4	SO.PR.I.P. S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo	00723400347	2,27%	Liquidazione	Partecipazione non strategica in quanto la società non svolgeva la produzione di un servizio di interesse generale
5	Lepida S.c.p.a.	02770891204	0,0014%	Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione	

Rispetto all'articolazione delle partecipazioni societarie rappresentata nello schema che precede, si evidenzia come non sussistono società indirettamente detenute per il tramite delle stesse o di altri organismi controllati dall'Amministrazione.

Rispetto all'articolazione delle partecipazioni societarie rappresentata nello schema che precede, si evidenzia come, al 31 dicembre 2023, la società La Faggiola S.r.l. non risulta più partecipata dalla Provincia a seguito del recesso dalla compagine sociale della stessa conclusosi in data 30.06.2023; in merito si specifica che l'effettiva eliminazione della Provincia di Piacenza dal libro soci della Società è avvenuta con aggiornamento dello stesso depositato nel registro delle imprese in data 16.04.2024.

3. I risultati conseguiti per singola partecipata

1. Tempi Agenzia S.r.l.

Tempi Agenzia S.r.l. è una società a totale capitale pubblico, controllata dal Comune di Piacenza e partecipata dalla Provincia di Piacenza per una quota del 39,98% del capitale sociale, che svolge attività funzionali all'esercizio del trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di Piacenza riconducibili all'art. 4, co. 2 lett. a, del D.lgs. 175/2016.

La società ricopre in particolare il ruolo di Agenzia Locale della Mobilità del bacino di Piacenza, ex art. 19 L.R. n.30/98, ed è proprietaria delle reti e degli immobili connessi all'erogazione del suddetto servizio.

Come precisato all'art. 2 dello statuto, ha infatti per oggetto esclusivo le seguenti attività dirette ai soli enti pubblici soci:

- a) acquisizione e/o realizzazione degli impianti (quali depositi, officine, autostazioni, ecc.) delle reti (quali fermate, paline, ecc.) e di ogni altra dotazione funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di Piacenza
- b) programmazione, affidamento della gestione e controllo dei servizi di trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di Piacenza ed in particolare: 1) progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata; 2) progettazione, organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo; 3) gestione della procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi e controllo dell'attuazione dei contratti di servizio
- c) ogni altra funzione amministrativa affidata dai soci;
- d) servizi strumentali all'attività dei soci.

In tal senso, la società svolge operativamente diversi compiti e servizi per gli utenti del Trasporto Pubblico Locale (TPL), ed in particolare:

- progetta e pianifica il servizio di TPL, definendo le tratte da servire e gli orari di effettuazione del servizio e le politiche tariffarie;
- controlla l'esecuzione del servizio di TPL, per verificare che la qualità sia adeguata alle esigenze degli utenti;
- allestisce e gestisce gli impianti indicatori di fermata – paline, pensiline e le loro dotazioni che si trovano lungo la rete di TPL;
- progetta e realizza servizi complementari per la mobilità, come ad esempio le modalità di accesso ai centri urbani;
- informa e controlla la mobilità e il TPL;
- gestisce le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi;
- gestisce e controlla i rapporti finanziari e di qualità del servizio con i concessionari attraverso l'espletamento dei bandi di gara e la stesura dei contratti di servizio;
- controlla l'attuazione del contratto di servizio con il gestore del TPL ex Tempi S.p.A., ora Seta S.p.A.;
- si occupa della vendita dei titoli di viaggio e della gestione delle sanzioni fino ad Aprile 2011, ora capo a Seta S.p.A.;

- gestisce l'amministrativa del Codice della Strada e il rilascio dei permessi ZTL fino al 2011, ora capo al comune di Piacenza;
- ogni altra funzione assegnata dagli Enti Locali.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2023 l'Amministrazione ha confermato il mantenimento della partecipazione in Tempi Agenzia S.r.l. senza interventi di razionalizzazione, in considerazione dell'assenza di condizioni rilevanti ex art. 20 del D.lgs. 175/2016 e del fatto che trattasi di partecipazione riconducibile all'art. 4, co. 2, lett. a), del D.lgs. n. 175/2016, in quanto svolge la produzione di un servizio di interesse generale. L'Amministrazione si è altresì impegnata ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa.

Le attività svolte dalla partecipata concorrono anche al raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dalla Provincia nella nota di aggiornamento del DUP 2024-2026, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 20 del 27.07.2023; in particolare a Tempi Agenzia S.r.l. viene affidato l'obiettivo di migliorare le strade del territorio, aumentando la sicurezza e favorendo la mobilità sostenibile.

La partecipata, in quanto agenzia locale della mobilità, dovrà, in vista della scadenza dell'affidamento del servizio TPL all'attuale gestore fissata al 31.12.2026, attivarsi affinché entro tale termine sia individuato tramite gara il nuovo gestore per il trasporto pubblico locale.

2. Piacenza Expo S.p.a.

Piacenza Expo S.p.a. è una società a capitale misto a maggioranza pubblica partecipata dalla Provincia di Piacenza per il 4,6113%.

La società, riconducibile nel disposto di cui dell'art. 4, co. 7, del D.lgs. 175/2016, si occupa della promozione, organizzazione e gestione, in Italia ed all'estero, di manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali, nonché di ogni altra attività alle manifestazioni stesse connesse, collegata od utile. Trattasi di un veicolo importante sia per il tessuto economico sia per l'indotto generato sul territorio dal turismo fieristico.

Ad oggi la società è attiva, in particolare, nelle seguenti attività:

- Organizzazione fiere e convegni
- Organizzazione eventi congressuali
- Marketing territoriale

In tal contesto, offre i seguenti servizi:

- servizi di promozione, organizzazione e gestione in Italia e all'estero di manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali, sia in modo diretto che tramite locazione delle proprie strutture a organizzatori terzi;
- servizi a supporto degli Enti soci in attività contabili-amministrative e di segreteria;
- manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare e impiantistico.

In linea con quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 4 dello statuto, la società ha ad oggetto principale:

- a) la gestione di quartieri fieristici in proprietà o di terzi e in particolare la gestione del quartiere fieristico di Piacenza e specificatamente dei beni immobili e mobili adibiti a finalità e usi fieristici, nonché dei servizi essenziali a esso relativi;
- b) la promozione, la realizzazione, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni fieristiche di carattere internazionale, nazionale, regionale e locale, di mostre, esposizioni, congressi, conferenze, tavole rotonde ed eventi accessori o collaterali, organizzati anche da terzi, in Italia e all'estero, nonché di ogni altra attività a essi collegata o complementare;
- c) la fornitura di servizi inerenti l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, esposizioni, congressi, conferenze, tavole rotonde ed eventi accessori e collaterali.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2023 l'Amministrazione ha confermato il mantenimento della partecipazione in Piacenza Expo S.p.a. senza interventi di razionalizzazione, in considerazione dell'assenza di condizioni rilevanti ex art. 20 del D.lgs. 175/2016 e del fatto che trattasi di partecipazione riconducibile all'art. 4, co. 7, del D.Lgs. n. 175/2016, in quanto ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici. L'Amministrazione si è altresì impegnata ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa.

3. La Faggiola S.r.l.

La Faggiola S.r.l. è una società a capitale misto a maggioranza privata che, al 31.12.2023, non risulta più partecipata dalla Provincia di Piacenza.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2023 l'Amministrazione ha difatti confermato l'indirizzo di recesso dalla compagine sociale de La Faggiola S.r.l. per il mancato rispetto di alcuni dei parametri di cui all'art. 20, co. 2, del D. lgs. n. 175/2016 e, a seguito della L. 56/2014, per la perdita da parte della Provincia delle funzioni relative al settore in cui la società opera. Con lettera prot. 14059 del 31.05.2021 La Faggiola S.r.l. proponeva il pagamento del valore concordato della partecipazione, euro 14.320,00, in due tranches di stesso importo, la prima con scadenza nel 2021 e la seconda con scadenza nella seconda metà del 2022. A seguito dell'accettazione da parte della Provincia di Piacenza, l'Amministrazione alla data della precedente ricognizione aveva già incassato l'importo pattuito per la prima tranche, pari ad euro 7.160,00. La liquidazione della seconda tranche, sempre di euro 7.160,00, si è invece perfezionata con ordinativo di incasso del 30.06.2023.

L'effettiva eliminazione della Provincia di Piacenza dal libro soci della Società è avvenuta a seguito dell'aggiornamento dello stesso depositato nel registro delle imprese in data 16.04.2024.

Partecipazione non più detenuta a seguito di recesso dalla società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice Fiscale	01391700331
Denominazione	La Faggiola S.r.l.
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Data di esercizio del diritto di recesso	09.10.2017

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione	sì
Data di conclusione della procedura	30.06.2023 - liquidazione saldo 16.04.2024 - cancellazione da elenco soci a Registro delle Imprese
Riconoscimento di un provento	sì
Tipologia di provento ¹	☒ Monetario ☐ Crediti ☐ Strumenti finanziari ☐ Altri beni
Importo pattuito/riconosciuto	€ 14.320
Importo incassato	€ 14.320
Data in cui è avvenuto l'incasso	Prima tranche di € 7.160,00 con ordinativo di incasso del 03.08.2021 Seconda ed ultima tranche di € 7.160,00 con ordinativo di incasso del 30.06.2023
Data prevista per l'incasso del saldo	-
Ulteriori informazioni	Con deliberazione n. 29 del 27/09/2017 il Consiglio Provinciale, ai sensi del D.lgs 175 cosiddetto "Madia", ha previsto la dismissione delle quote detenute nella Faggiola S.r.l.. Con nota prot. 24837 del 9/10/2017 la suddetta deliberazione è stata trasmessa alla società. La volontà di procedere in base a quanto sopra deliberato è stata ribadita con nota prot. 21948 del 25.7.2018, (stante l'impossibilità, certificata anche dalla Corte dei Conti, di mantenere tale partecipazione) e con la medesima nota La Faggiola S.r.l. è stata invitata a procedere alla determinazione del valore della quota di partecipazione della Provincia, secondo quanto previsto dall'art. 2437-ter del codice civile, e quindi a provvedere alla liquidazione di tale spettanza. Con nota prot. 27521 del 21.09.2018 si ricordava alla società che dal 1° di ottobre 2018, in assenza di alienazione della quota di partecipazione provinciale (D.Lgs. 175 art. 24 c.5), la Provincia di Piacenza non avrebbe potuto più esercitare i propri diritti sociali nei confronti della Faggiola s.r.l. con tutte le conseguenze del caso. Le varie sollecitazioni hanno portato alla convocazione dell'Assemblea dei soci della società, svoltasi il 30.11.2018. In quella occasione è stata inserita all'ordine del giorno una perizia sul valore della società e di conseguenza della quota del socio receduto Provincia di Piacenza. A seguito della convocazione dell'assemblea dei soci, La Faggiola S.r.l. ha provveduto alla stima ed alla valutazione della partecipazione detenuta dal socio Provincia di Piacenza per € 14.320,00, detta valutazione è stata comunicata alla Provincia di Piacenza con raccomandata a mani del 19/12/2018. Con nota prot. 5865 del 04.03.2019 la Provincia di Piacenza ha comunicato alla Faggiola S.r.l. di ritenere congruo il valore e di accettare la valutazione di € 14.320,00 (dopo aver effettuato le opportune verifiche e dopo l'acquisizione di specifico parere di un esperto), in tale occasione la Provincia ha invitato la società ad espletare le procedure previste dalla normativa per addivenire al rimborso della partecipazione detenuta dalla Provincia. Nel mese di marzo 2019 la Faggiola S.r.l., ai sensi dello Statuto sociale, provvedeva a comunicare agli altri soci la possibilità di esercitare il diritto di opzione sulla quota detenuta dalla Provincia. Non avendo nessun socio esercitato il diritto di opzione la Faggiola si riservava di valutare la possibilità di collocare la quota presso terzi. Non avendo più ottenuto alcuna comunicazione con nota prot. 35797 del 06.12.2019 la Provincia chiedeva alla La Faggiola S.r.l. di conoscere i tempi entro cui provvederà al rimborso, e con lettera prot. 14059 del 31.05.2021 la stessa proponeva il

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
	pagamento del valore concordato della partecipazione in due tranches di stesso importo, la prima con scadenza 2021 e la seconda con scadenza nella seconda metà del 2022. A seguito dell'accettazione da parte della Provincia di Piacenza, veniva incassato l'importo pattuito per la prima tranche, pari ad euro 7.160,00. Nelle more di aggiornamento, con PEC prot. prov. n. 34105 del 15.11.2022, la Provincia ha sollecitato la società ad erogare il saldo per il recesso da socio da essa esercitato, per un importo corrispondente al restante 50% del valore concordato della partecipazione e pertanto pari a € 7.160,00, a cui la partecipata ha riscontrato in data 14.12.2022 evidenziando difficoltà nel rispettare il pagamento del saldo entro la fine dell'esercizio 2022. Con nota prot. 37864/2022 del 21.12.2022 l'Amministrazione provinciale ha chiesto alla società di proporre un piano rateale di rientro della somma entro dicembre 2023 e con prot. 20380/2023 del 26/06/2023 ha sollecitato la società a comunicare i tempi di liquidazione e la definitiva cancellazione dell'Amministrazione dall'elenco dei soci anche in visura camerale. A quest'ultima comunicazione ha fatto seguito la liquidazione della seconda tranche concordata, pari ad euro 7.160,00, con ordinativo di incasso n. 2400 del 30.06.2023. Successivamente con prot. 31057/2023 del 04.10.2023 la Provincia ha sollecitato la società a procedere con la sua cancellazione dalla compagine sociale risultante al Registro delle Imprese, avvenuta poi in data 16.04.2024.

4. SO.PR.I.P. S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo

SO.PR.I.P. S.r.l. è una società a capitale misto a maggioranza privata, partecipata dalla Provincia di Piacenza per una quota del 2,27%.

In linea con quanto previsto all'art. 2 del suo statuto, la società ha ad oggetto la liquidazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui è titolare, con la facoltà di svolgere tutte le operazioni, anche di continuità gestionale o di assunzione di nuovi impegni, che consentano di valorizzare il patrimonio sociale, di incassare i crediti, di evitare contestazioni contrattuali e/o azioni di danno, di ridurre l'importo dei debiti.

SO.PR.I.P. S.r.l., già in concordato preventivo omologato in data 17.11.2014, è stata poi posta in liquidazione con l'Assemblea straordinaria del 09.12.2015. Dal 2015 non svolge attività operative ordinarie, svolge attività prettamente liquidatorie procedendo alla vendita del patrimonio immobiliare.

La società aveva l'obiettivo di sviluppo economico ed imprenditoriale delle province di Parma e Piacenza, con particolare attenzione all'innovazione del sistema infrastrutturale e produttivo e alla valorizzazione delle risorse e dei potenziali endogeni al territorio; si occupava anche dell'individuazione e gestione, per conto dei soci, di progetti integrati di sviluppo locale quali patti territoriali, piani speciali d'area e piani di azione locale di iniziativa comunitaria.

Stante la non strategicità della partecipazione, nel piano di razionalizzazione periodica 2023 l'Amministrazione ha confermato l'indirizzo di liquidazione di SO.PR.I.P. S.r.l.; le cui tempistiche di sviluppo sono però strettamente collegate all'iter del concordato preventivo in corso di esecuzione.

Stato di attuazione della procedura di liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice Fiscale	00723400347
Denominazione	SO.PR.I.P. S.r.l.
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Procedura di liquidazione in corso
Motivazioni del mancato avvio della procedura di scioglimento	-
Data della deliberazione di scioglimento	09.12.2015
Stato di avanzamento della procedura di liquidazione	La società è in concordato preventivo liquidatorio. La procedura concorsuale è stata affidata ad un liquidatore nominato dal Tribunale ed è tutt'ora in corso. Al momento non si è a conoscenza della data in cui presumibilmente la procedura verrà ultimata
Data di nomina dei liquidatori	09.12.2015
Data di deliberazione della revoca	-
Ulteriori informazioni	La società, già in concordato preventivo omologato in data 17.11.2014, è stata posta in liquidazione con l'Assemblea straordinaria del 09.12.2015. Dal 2015 non svolge attività operative ordinarie, svolge attività prettamente liquidatorie procedendo alla vendita del patrimonio immobiliare. Con il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29 del 27.09.2017, la liquidazione è stata confermata in quanto la società non svolgeva la produzione di un servizio di interesse generale

5. Lepida S.c.p.a.

Lepida S.c.p.a. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata dalla Provincia di Piacenza per lo 0,0014% delle quote. Sono soci complessivamente 451 Enti pubblici (escluse azioni proprie) e la quota di maggioranza è detenuta dalla Regione Emilia-Romagna con il 95,6412% del capitale.

La società opera, mediante affidamento "in house providing", nella gestione di servizi e prodotti di ICT occupandosi della realizzazione e conduzione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 co. 1 della L.R. n. 11/2004.

In particolare, nel quadro delle linee di indirizzo e degli atti di pianificazione e programmazione della stessa legge regionale, la società si innesta espletando un servizio d'interesse pubblico regionale e locale concernente l'impianto, lo sviluppo, la manutenzione e la gestione delle reti e dei sistemi di cui al citato art. 9 della L.R. n. 11/2004 e delle ulteriori tratte di rete complementari nonché l'erogazione degli inerenti servizi alle amministrazioni pubbliche collegate alle reti stesse, ivi compresi i servizi di contatto con i cittadini, le imprese e le formazioni sociali, onde promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile della collettività regionale e delle comunità locali.

La società eroga i servizi alle amministrazioni pubbliche collegate alla rete secondo le modalità definite da una convenzione deliberata dalla Regione, d'intesa con il citato il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali, e recepitata dalla società stessa.

In tal senso, in base all'art. 3 dello statuto la società "opera in conformità al modello in house providing (...) ed ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività - rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella società secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2, 3, 3 ter e 4-quater e nell'art. 14, comma 5 della legge regionale n. 11/2004 nonché negli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 14/2014:

I. costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT (Informazione Comunicazione Tecnologia) regionale in termini di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di ICT, nonché attività di realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio sanitari.

II. fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government di cui all'Art. 6 della legge regionale n.11/2004 e relative attuazioni di cui all'Art. 7 della stessa legge;

III. fornitura di servizi mediante: la gestione della domanda per l'analisi dei processi; la definizione degli standard di interscambio delle informazioni; la stesura dei capitolati tecnici e delle procedure di gara per lo sviluppo/acquisto dei servizi; il program e project management; la verifica di esercibilità; il supporto al dispiegamento, l'erogazione dei servizi tramite i fornitori individuati; il monitoraggio dei livelli di servizio;

IV. attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito dell'ICT;

V. attività di supporto alle funzioni gestionali in ambito organizzativo ed amministrativo a favore dei Soci e delle loro Società;

VI. attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci, come quelle inerenti alle cosiddette smart city e smart working;

VII. attività di nodo tecnico-informativo centrale di cui all'art. 14 della legge regionale n. 11/2004;

VIII. attività a supporto dell'implementazione del sistema regionale di calcolo distribuito (Data center e Cloud computing) di cui alla legge regionale n. 14/2014;

IX. acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini, i.e. (...);

X. realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio delle reti regionali di cui all'art. 9 della legge regionale n. 11/2004 nonché delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN), delle sottoreti componenti le MAN e delle reti funzionali a ridurre situazioni di divario digitale (...);

XI. fornitura di servizi di connettività sulle reti regionali di cui Art. 9 della legge regionale n. 11/2004 (...);

XII. fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci;

XIII. gestione del Servizio "Numero Unico Europeo di Emergenza - NUE 112" e delle relative componenti tecniche (...).".

Provincia di Piacenza - Contratti in essere con Lepida S.c.p.a.				
Oggetto	Affidamento	Determina	Data	Contratto fino al
Affidamento a "Lepida S.c.p.a.", società in house di cui la provincia di piacenza è socia, del servizio di deposito telematico di atti e provvedimenti per il processo civile	Diretto	1680	07.12.2023	31.12.2025
Adesione al contratto per i servizi di accesso alla Rete Lepida, Federa, Payer, Icar-Er, Multipler e Conference per il triennio 2024-2026	Diretto	1589	22.11.2023	31.12.2026
Affidamento a "Lepida S.c.p.a.", società in house di cui la provincia di piacenza è socia, dell'attività di collegamento in ponte radio dei moduli didattici in corso di installazione nell'area demaniale di viale Malta (Piacenza) con gli istituti scolastici statali superiori "g. M. Colombini" e "l. Respighi"	Diretto	939	26.07.2023	26.07.2024
Affidamento a "Lepida S.c.p.a.", società in house di cui la provincia di piacenza è socia, del servizio di valutazione radio (los) a favore dei moduli didattici temporanei in corso di installazione nell'area demaniale di viale Malta a Piacenza	Diretto	459	12.04.2023	12.04.2024
Adesione al contratto denominato "Manutenzione Oracle anni 2023-2026". Affidamento in house a Lepida S.c.p.a.	Diretto	200	22.02.2023	31.12.2026
Licenze annuali vmware- contratto triennale 22/25	Diretto	1194	03.10.2022	30.03.2025

La Regione Emilia-Romagna, nella propria qualità di ente titolare delle funzioni, effettua il controllo sulla società analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative d'intesa con il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali, al quale partecipano tutti gli altri enti pubblici soci della società. Tale ruolo consiste nel fornire gli indirizzi da imprimere all'azione societaria nonché delle modalità di verifica dei risultati. Con deliberazione di C.P. n. 2 del 31.01.2024 è stato approvato lo schema di convenzione per l'esercizio del controllo analogo.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2023 l'Amministrazione ha confermato il mantenimento della partecipazione in Lepida S.c.p.a. senza interventi di razionalizzazione, in considerazione dell'assenza delle condizioni rilevanti ex art. 20 del D.lgs. 175/2016 e del fatto che trattasi di partecipazione riconducibile alle categorie di cui all'articolo 4, co. 2, lett. d), del D.lgs. n. 175/2016, in quanto svolge

autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni. L'Amministrazione si è altresì impegnata ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa.

La Società, nello svolgimento delle proprie attività, contribuisce anche al raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dalla Provincia nella nota di aggiornamento del DUP 2024-2026, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 20 del 27.07.2023, ovvero la definizione di "Una Provincia 4.0", occupandosi della transizione digitale per migliorare l'azione amministrativa mettendo al centro i cittadini, le imprese ed i comuni.

Provincia di Piacenza
Razionalizzazione periodica 2024 delle società partecipate al 31.12.2023
(art. 20 D. Lgs. 175/2016)

Relazione tecnica

Presentazione

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016, di seguito anche TUSP) ha introdotto l'obbligo, in capo alle amministrazioni pubbliche socie, di condurre annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti esplicitati dal c. 2 dell'art. 20 del TUSP, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione conseguenti, oltre ad essere corredati da una relazione tecnica, devono prevedere, per le misure individuate a seguito dell'analisi svolta, le relative modalità applicative ed i tempi di attuazione.

Il provvedimento di analisi delle società partecipate e le eventuali misure di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre e poi trasmessi, attraverso il Portale del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economica e Finanze, alla struttura dedicata all'indirizzo, controllo e monitoraggio sull'attuazione del TUSP ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 175/2016 ed alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti.

Indice

La presente relazione tecnica, che introduce l'ambito normativo e giurisprudenziale entro cui viene condotta l'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie detenute dalla Provincia di Piacenza, si articola nei seguenti paragrafi:

1. Finalità di fondo ed obiettivi del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica	3
2. Società partecipate oggetto dell'analisi	4
3. Gli ambiti di verifica previsti dalla razionalizzazione periodica	7
3.1 Funzionalità delle partecipazioni societarie	7
3.2 Convenienza delle partecipazioni societarie	10
3.3 Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie	14
4. I riflessi del Piano di razionalizzazione periodica	19
5. Aspetti procedurali della razionalizzazione periodica	20
6. Lo schema del provvedimento di analisi e razionalizzazione impiegato	21
Appendice n. 1: il modello di analisi di bilancio	24
Appendice n. 2: la normativa di riferimento	31

1. Finalità di fondo ed obiettivi del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. 175/2016, i presupposti perseguiti dal TUSP sono riconducibili:

- all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche,
- alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato,
- alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

In tal senso muovono i criteri di razionalizzazione delle partecipazioni contenuti all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Al fine di recepire, analizzare e poi applicare le disposizioni di razionalizzazione contenute nel D. Lgs. 175/2016, occorre definire la correlazione tra finalità di fondo, limiti/ condizioni e misure da adottare ai sensi del Testo Unico.

Con riferimento alle finalità di fondo, queste ultime sono da ravvisarsi in quanto espresso dal c. 2 dell'art. 1 del TUSP, ovvero: efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Tutte le azioni, che seguiranno in applicazione degli obblighi di razionalizzazione periodica delle partecipate, non potranno ignorare le suddette finalità di fondo.

Recepite le finalità di fondo, gli enti soci sono tenuti a rapportare le caratteristiche operative e le situazioni gestionali ed economico patrimoniali delle proprie partecipate, con i limiti e le condizioni previste dal legislatore; tali limiti e condizioni sono contenuti in diversi passaggi normativi distribuiti nel TUSP; in particolare l'art. 4 è dedicato a definire l'ambito di operatività delle società consentite (***Funzionalità delle partecipazioni societarie***); l'art. 5 (c. 1 e 2) è invece dedicato agli aspetti più di natura economico patrimoniale, correlati alla sostenibilità finanziaria della partecipata, alle condizioni di convenienza economica nell'erogazione dei servizi che gli sono propri, all'economicità del ricorso alla partecipata in luogo di soluzioni alternative (***Convenienza delle partecipazioni societarie***); sono infine delineate, al c. 2 dell'art. 20, le condizioni organizzative e gestionali che gli enti pubblici soci devono dimostrare per mantenere le proprie partecipazioni nelle società di capitali (***Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie***).

Dal raffronto tra le finalità di fondo del TUSP ed i limiti/ condizioni cui sono assoggettate le società a partecipazione pubblica, scaturiscono le misure che il legislatore impone di individuare per mantenere le società ammesse e dismettere quelle non in grado di rispettare i limiti e le condizioni normative.

In tal senso muove anche la delibera n. 15/2021/FRG della Corte dei Conti Sezione Autonomie in cui i Magistrati hanno precisato che "Lo scopo dei piani di razionalizzazione è quello di verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano il mantenimento delle partecipazioni pubbliche (dirette e indirette), in base ad una motivazione analitica circa le ragioni e le finalità che giustificano la scelta sul piano della compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5 Tusp), nonché della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria per il socio pubblico".

Come poi evidenziato dalla medesima Sezione nella delibera n. 3/2024/INPR è inoltre utile ricordare che *“La strumentalità e la funzionalizzazione delle società, della loro organizzazione e azione, rispetto alle finalità istituzionali delle pubbliche amministrazioni socie costituisce il centro di gravità sistematico e unitario di questa disciplina.*

In tale ambito un tema di attualità riguarda i servizi pubblici locali di rilevanza economica a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 201/2022 di riordino della relativa disciplina.

Contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate è, quindi, d'interesse la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali affidati dalle amministrazioni locali per la quale è prevista una apposita relazione da aggiornarsi ogni anno.”

2. Società partecipate oggetto dell'analisi

Il c. 1 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 specifica che sono oggetto di analisi, le partecipazioni in società detenute direttamente o indirettamente.

Per quanto riguarda la definizione di società, è possibile richiamare quanto disposto dall'art. 3 del D. Lgs. 175/2016, che specifica come, per le amministrazioni pubbliche, sia consentito partecipare esclusivamente *“a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”*.

Per partecipazione diretta si intende la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi.

Più articolata la definizione di partecipazione indiretta; secondo la lett. g) del c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016, si intende *“la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”*; a sua volta, occorre richiamare la definizione di società a controllo pubblico, riportata alla lett. m) del medesimo c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016 che considera società a controllo pubblico *“le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”*; la definizione, pertanto, si completa richiamando la lett. b) dello stesso c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016, che definisce il requisito del controllo su una società come *“la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*.

Rispetto a quanto sopra richiamato, l'analisi dell'assetto delle partecipate deve pertanto comprendere, oltre alle società a partecipazione diretta, anche quelle indirettamente partecipate per il tramite di società controllate.

Al fine di perimetrare correttamente l'ambito oggettivo di analisi risultano di utile supporto gli indirizzi forniti nel tempo dalla Magistratura contabile. Tra gli stessi, per quanto riguarda il tema del controllo, in particolare nei casi di società in house soggette a controllo congiunto, è opportuno richiamare quanto specificato nella deliberazione della Corte dei conti Emilia Romagna n. 122/2018/VSGO, in cui i magistrati contabili hanno evidenziato quanto segue: *“Al riguardo si rileva come l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitano*

tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato.

Si rende necessario, pertanto, che l'Ente assuma le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la partecipazione pubblica in essere". Sempre la Corte dei Conti Emilia Romagna ha ricordato che:

- delibera n. 10/2022/VSGO: *"... si ritiene "sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle società a controllo pubblico [...] che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile", come da applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del Tusp. L'unica eccezione a tale presunzione di controllo congiunto si verifica quando "in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis c.c.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. "gara a doppio oggetto"), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie)"*
- delibera n. 6/2024/ VSGO: *"...L'esatta individuazione delle società a controllo pubblico assume particolare rilevanza alla luce di una serie di specifiche prescrizioni normative recate dal T.U.S.P. che si applicano esclusivamente a tale aggregato. Occorre altresì considerare che la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, c. 1, lett. b) ed m), del D.Lgs. n. 175/2016, influisce sull'esatta perimetrazione delle società indirette, che sono quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo soggetto a controllo pubblico da parte della medesima (all'art. 2, c. 1, lett. g). Risulta di tutta evidenza come la questione assuma particolare rilevanza in relazione ai casi in cui le singole amministrazioni socie non dispongano, singolarmente considerate, della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea. ... In termini estremamente sintetici, come questa Sezione ha già avuto modo di porre in evidenza, sono prevalse nella giurisprudenza due posizioni, una che ritiene imprescindibile uno "scambio formale di volontà fra i soggetti coinvolti non potendosi desumere la situazione di controllo da meri comportamenti concludenti o da altri "indici presuntivi" (...) La seconda ha ritenuto configurabile una situazione di controllo pubblico di fatto sussistente in tutti i casi di capitale pubblico maggioritario o totalitario indipendentemente dalla formalizzazione di meccanismi di coordinamento. Si richiama, al riguardo, la deliberazione n. 11/SSRRCO/QMIG/19 delle Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte alla quale si è allineata la giurisprudenza di questa Sezione ... il Consiglio di Stato con la recente sentenza n.3880 del 9 febbraio 2023 ... aderendo all'orientamento seguito anche da questa Sezione regionale, ha sostenuto come il controllo (pubblico) non debba necessariamente fondarsi su atti formali in quanto non è imposto da alcuna disposizione del T.U.S.P. affermando, inoltre, che un patto parasociale potrebbe non essere necessariamente redatto in forma scritta (cfr. art. 2341 c.c.); ciò in omaggio al principio generale della libertà delle forme."sia nel T.U.S.P. del 2016 che nella legislazione successiva, la pubblica amministrazione, quale soggetto che esercita il controllo, è stata ed è intesa "unitariamente",*

il che dovrebbe rilevare anche ai fini dell'art. 2359 c.c.; nel senso che, per accertare se ricorra l'ipotesi più semplice di cui al n. 1 del c. 1, basterebbe allora che il soggetto "Pubblica amministrazione" unitariamente inteso disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria".

Giova altresì richiamare anche la delibera n. 58/2020/VSG, in cui la Corte dei Conti Emilia Romagna ricorda che *"una partecipazione minima, in linea di principio inidonea a consentire il conseguimento del fine pubblico in presenza di interessi potenzialmente contrastanti, può essere giustificata stipulando patti parasociali al fine di realizzare un coordinamento tra i soci pubblici, in modo da assicurare il "loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l'attività della società partecipata", e la delibera n. 110/2022/PRSE della Corte dei Conti Piemonte, dove i Magistrati hanno evidenziato come l'omissione dal processo di revisione di partecipazioni che dovrebbero invece farne parte (nel caso di specie società quotata e sue partecipazioni) "costituisce un elemento di incompletezza del provvedimento amministrativo che ne inficia parzialmente la legittimità, non avendo l'Ente scrutinato i presupposti legali per la detenzione di alcune partecipazioni detenute. Il tutto con elusione delle disposizioni del TUSP ... e con la potenziale esposizione a pregiudizio, attuale o futuro per gli equilibri finanziari dell'ente pubblico e per le casse erariali. Conseguentemente, potrebbe integrarsi, nei casi più gravi, una responsabilità amministrativa, anche di tipo omissivo ...".*

Nell'ambito dell'analisi condotta sulle partecipate dell'ente, si è quindi tenuto conto delle importanti indicazioni sopra richiamate. Sono in particolare state considerate controllate tutte le società qualificate come in house ovvero le altre realtà partecipate per cui si ravvisassero situazioni di controllo pubblico e si è di conseguenza proceduto a censire ed analizzare (come partecipazioni indirette) le società da queste eventualmente partecipate.

Sempre in relazione all'ambito oggettivo di analisi risulta infine utile ricordare che:

- Le disposizioni dell'art. 20 del D. lgs. 175/2016 non si applicano alle società a partecipazione pubblica che, ai sensi dell'art. 4 co. 6 del medesimo decreto, derivano dall'attuazione degli art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014 (Gruppi di azione locale).
- Per le società di cui all'art. 4, co. 8, del D. lgs. 175/2016 (ovvero società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e, in caso di università, società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche) le disposizioni dell'art. 20 del D. lgs. 175/2016 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione.
- Per le sole società di cui all'art. 4, co. 7, del D. lgs. 175/2016, aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'art. 20, co. 2, lett. e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del D. lgs. 175/2016.
- Con riferimento alle società autorizzate alla gestione delle case da gioco, ai sensi del co. 12-sexies dell'art. 26 del D. lgs. 175/2016 non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 20 co. 2, lett. a) ed e) del D. lgs. 175/2016.

- Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.

3. Gli ambiti di verifica previsti dalla razionalizzazione periodica

Nei paragrafi che seguono si presentano, per ambiti omogenei, i requisiti che devono essere verificati nei confronti delle singole partecipazioni societarie al fine di definire gli eventuali interventi di razionalizzazione.

3.1 Funzionalità delle partecipazioni societarie

Gli enti locali non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; tale definizione, contenuta nel c. 1 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, rappresenta un richiamo a quanto originariamente previsto dal c. 27 dell'art. 3 della L. 244/2007; rispetto a questo primo riferimento, le amministrazioni pubbliche hanno già effettuato diverse attestazioni in merito alla stretta necessità del mantenimento (o dell'acquisizione) di partecipazioni societarie; la disposizione del Testo Unico non fa che ribadire pertanto un presupposto essenziale per la detenzione, da parte di un'amministrazione pubblica, di quote in società di capitali. In merito a tale presupposto generale, può essere utile richiamare la definizione di stretta necessità tratta dalla giurisprudenza; in tal senso, riferendosi alla valutazione di stretta necessità che ogni amministrazione partecipante a società di capitali era tenuta ad effettuare ai sensi del richiamato c. 27 dell'art. 3 della L. 244/2007, la sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 33/2013, ha evidenziato quanto segue: *"Va ricordato, inoltre, che a prescindere dall'immediata applicazione dei criteri normativi esposti, le delibere consiliari di assunzione/mantenimento della partecipazione devono comunque, in via generale, tenere conto (e conseguentemente dare atto nel testo) della situazione economica e patrimoniale delle società, in ossequio al principio di legalità finanziaria che conforma l'azione amministrativa.*

E' chiaro, infatti, che la scelta di assunzione/mantenimento della partecipazione presuppone in capo all'ente locale (di qualsivoglia dimensione) una prodromica valutazione in termini di efficacia ed economicità, quali corollari del buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost., nell'ottica della sana gestione finanziaria.

Sul punto, la giurisprudenza della Sezione ha precisato che l'andamento della società non deve essere strutturalmente in perdita, attesa l'incompatibilità tra il ricorso allo strumento societario ed i risultati economici di quest'ultimo sistematicamente negativi, fermo il rispetto dei recenti divieti di finanziamento ex art. 6 comma 19 d.l. n. 78/2010.

Sempre nel parere n. 124/2011 la Sezione ha osservato che "nelle singole delibere ex l. n. 244/2007 si impone una puntuale illustrazione dei presupposti di fatto e del conseguente iter logico seguito dall'amministrazione. In altri termini quest'ultima deve enucleare in modo specifico in base a quali

elementi di fatto, acquisiti in sede istruttoria, sia giunta alle proprie conclusioni, chiarendo altresì nel dettaglio quale percorso logico – argomentativo abbia seguito”.

.....

La delibera del Consiglio comunale di ricognizione delle società partecipate deve, quindi, contenere la motivazione di tale decisione, non essendo in alcun modo rispettose di tali parametri normativi delibere contenenti mere ripetizioni del dato legale, attesa la natura apodittica e perplessa di siffatta pseudo-motivazione. Al contrario, può ritenersi assolto l’obbligo della motivazione del provvedimento amministrativo, anche se succinta, purché capace di disvelare l’iter logico e procedimentale che consenta di inquadrare la fattispecie nell’ipotesi astratta considerata dalla legge.

Riassumendo quanto esposto, la valutazione che il Consiglio comunale è tenuto a compiere sulle proprie società partecipate deve riguardare l’oggetto effettivo (non solo quello risultante dall’oggetto sociale formalizzato negli atti societari), la natura dei servizi offerti, la stretta inerenza ai compiti dell’ente, le ragioni ostative alla reinternalizzazione (o comunque i benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all’organismo esterno), la situazione economica e patrimoniale della società (applicando i principi di legalità finanziaria, di economicità ed efficacia che conformano l’azione amministrativa), le soglie dimensionali di recente introduzione”.

Come poi argomentato dalla Corte dei Conti Campania, stante la lett. a) del co. 2. del D. Lgs. 175/2016 che prevede “...”, “il legislatore ribadisce la necessità di dismettere quelle società che, pur coerenti con i fini istituzionali dell’Ente, non sono indispensabili al loro perseguimento.

Il predicato dell’indispensabilità, legato alle partecipazioni coerenti con i fini istituzionali dell’ente, va quindi individuato sotto il profilo della indispensabilità dello strumento societario rispetto ad altre differenti forme organizzative o alla scelta di fondo tra internalizzazione ed esternalizzazione” (deliberazione n. 240/2023/VSG). Occorre quindi motivare concretamente la stretta necessità e la scelta di mantenimento di una partecipazione in quanto limitarla, “richiamando apoditticamente “la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria” della stessa”, dunque senza sostenere la scelta con “alcun dato economico” o “alcuna ulteriore precisazione contenutistica, si traduce nell’adozione di una formula stereotipata che appare priva di un adeguato substrato sostanziale”, non consentendo, di conseguenza, alle Sezioni competenti per la verifica dei piani ex art. 20 “di comprendere le ragioni economico – finanziarie su cui effettivamente si fonda la valutazione” (deliberazione n. 250/2023/VSG).

Dal riscontro dei richiami giurisprudenziali riportati, emerge quindi come la definizione di “stretta necessità” rappresenti un presupposto generale che deve declinarsi in diversi ambiti, oggi puntualmente e dettagliatamente esposti nel D. Lgs. 175/2016 e che riguardano sia i presupposti della funzionalità (più sotto riepilogati), sia quelli della convenienza e della sostenibilità organizzativa, presentati nei paragrafi successivi.

Rispetto al suddetto vincolo di scopo è intervenuta anche la Corte dei Conti Piemonte, con la deliberazione n. 7/2022/VSG, ricordando che “... mentre la ricognizione annuale delle partecipazioni (incentrata sulla valutazione della ricorrenza dei parametri elencati nell’art. 20 TUSP) costituisce adempimento obbligatorio, gli esiti “sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata”.

Al riguardo, quindi, ... evidenziano come ... sia valorizzata, ancora una volta, la centralità della motivazione necessaria per giustificare sia la scelta discrezionale di dismettere sia quella di mantenere

la società, ... sottolineando a tal proposito come la Sezione delle Autonomie ha evidenziato che, “le scelte concretamente operate per l’organismo restano affidate all’autonomia e alla discrezionalità degli enti soci, in quanto coinvolgono profili gestionali/imprenditoriali rimessi alla loro responsabilità”. In merito all’esercizio di tale autonomia, infine, va evidenziato quanto già ribadito da questo Collegio secondo cui: “Sul punto resta inteso che l’esercizio di tale autonomia non può certo travalicare i parametri di legalità segnati dal D. lgs. n. 175 del 2016 ...”. La medesima Sezione aveva già evidenziato, in passate pronunce, analoghi indirizzi; tra le stesse rileva la delibera n. 91/2021/PRSE in cui è stato sottolineato come, pur considerando l’autonomia e discrezionalità degli enti soci da contingentarsi all’interno dei parametri di legalità del TUSP, le ragioni del mantenimento di una partecipazione non possono limitarsi *“solo ad una valutazione economica”* in quanto è necessario venga fornita *“adequata evidenza dell’effettiva sussistenza del vincolo di scopo indicato dal TUSP (...) in termini di stretta necessità della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente”*.

Nel quadro del requisito generale della stretta necessità rispetto alle finalità istituzionali perseguite dall’ente socio (c. 1), è possibile, direttamente o indirettamente, secondo quanto specificato dal c. 2 e seg. dell’art. 4 del D. Lgs. 175/2016, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico-privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;
- attività aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
- gestione di partecipazioni societarie di enti locali;
- organizzazione di gruppi di azione locale, anche nel settore della pesca;
- gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca; in caso di università, società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;
- società che producono servizi economici di interesse generale a rete, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a),

purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica;

- o società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del D. Lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), con una partecipazione massima non superiore all'1% del capitale sociale.

Ulteriormente, a seguito dell'inserimento dell'art. 4-bis all'interno del D. lgs. 175/2016 ad opera dell'art. 25-bis, co. 1, D.L. 152/2021, rientrano tra le attività perseguibili quelle di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1, co. 1, del D.L. 218/2016, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La perimetrazione dettata dall'art. 4 del D. lgs. 175/2016 non trova applicazione, totale o parziale, nei seguenti casi:

- società elencate nell'allegato A del D. lgs. 175/2016;
- società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea;
- società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'art. 9-bis del D. lgs. 502/1992;
- società che, alla data di entrata in vigore del D. lgs. 175/2016, risultano già costituite ed autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
- società escluse con DPCM o con provvedimenti di Presidenti di Regione e province autonome di Trento e Bolzano, come previsto dall'art. 4 co. 9 del D. lgs. 175/2016;
- società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli.

Nel merito, ricordando come la lett. a) del co. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 evidenzia esplicitamente la necessità di adozione di un piano di razionalizzazione nel caso di *“partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4”*, secondo la Sezione Campania della Corte dei Conti

3.2 Convenienza delle partecipazioni societarie

La Corte dei Conti Piemonte nella delibera n. 133/2024/VSG ha evidenziato l'indirizzo giurisprudenziale, condiviso da altre sezioni in diverse delibere ex art. 5 del D. Lgs. 175/2016, secondo cui *“la riconducibilità dell'attività svolta da una società alle finalità indicate dall'art. 4 TUSP non è sufficiente a giustificare la detenzione della partecipazione da parte dell'Ente pubblico ma è necessario che ricorra anche la “stretta necessità” ovvero la rispondenza della stessa ai principi di convenienza economica, efficienza, efficacia ed economicità (deliberazioni 19/SSRRCO/QMIG/2022 e fra le altre N. 20/SSRRCO/PASP/2022).*

Ciò vale sia nella fase genetica della costituzione della società e dell'acquisizione della partecipazione che in quella di verifica periodica in quanto "l'attività di analisi dell'assetto complessivo delle partecipate è volta alla verifica della sussistenza o meno dei presupposti e delle condizioni legittimanti il mantenimento delle partecipazioni detenute, in termini di compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di convenienza economica e sostenibilità finanziaria rispetto a soluzioni alternative alla gestione esternalizzata.

Si tratta dunque di un'occasione in cui l'Ente è chiamato a verificare sia l'impatto delle partecipate sugli equilibri dell'ente socio e sia la loro capacità di perseguire gli interessi della collettività. (Sezione delle autonomie deliberazione n. 10/SEZAUT/2024/FRG)."

In tal senso, anche in fase di revisione periodica delle partecipazioni, le Amministrazioni devono verificare e confermare l'attualità della scelta partecipativa in origine operata intervenendo (alienandole o ponendo in essere misure di razionalizzazione, fusione o soppressione) su quelle società che, secondo quanto disposto dal c. 1 dell'art. 5 del D. Lgs. 175/2016, non rispettino i seguenti requisiti:

- convenienza economica;
- sostenibilità finanziaria;
- convenienza rispetto alla gestione diretta o esternalizzata del servizio;
- compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- compatibilità dell'intervento finanziario eventualmente sostenuto nei confronti della società partecipata con le norme dei trattati europei, in particolare quelli concernenti la disciplina europea in materia di aiuti di stato.

Le condizioni sopra richiamate attengono alla verifica circa la convenienza della partecipazione societaria come strumento per l'erogazione di servizi ed interventi di interesse pubblico rispetto a soluzioni organizzative alternative.

Tale valutazione si articola in tre livelli tra loro correlati: in primo luogo occorre valutare se il ricorso ad una società di capitali partecipata rappresenta la soluzione migliore, in termini di presidio dei compiti affidati e di qualità delle prestazioni rese rispetto al ricorso ad una soluzione in economia (gestione diretta da parte dell'ente) oppure affidata a soggetti terzi (presumibilmente tramite procedure ad evidenza pubblica) non partecipati dall'amministrazione.

Il secondo livello riguarda la valutazione circa la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria della società partecipata nel suo complesso; in sintesi, la società, in quanto oggetto di impiego di risorse pubbliche da parte dell'ente socio (che ne ha sottoscritto il capitale sociale, in tutto o in parte) non deve presentare condizioni di rischio che possano pregiudicare l'investimento effettuato dallo stesso socio pubblico. Nel merito, a supporto delle valutazioni sugli equilibri contabili delle partecipate, oltre a recepire le evidenze fornite dalle stesse, l'Amministrazione conduce, per quanto possibile, propri approfondimenti sulla loro situazione economico, patrimoniale e finanziaria, con particolare riguardo alle società direttamente partecipate per cui non sono previsti interventi di dismissione ovvero a quelle società, dirette o indirette, affidatarie in house di servizi pubblici locali a rilevanza economica.

In appendice alla presente relazione, si riporta l'illustrazione del modello di analisi di bilancio impiegato.

Il terzo livello concerne la convenienza economica dei servizi erogati; tale valutazione richiede una verifica del rapporto costo/qualità della prestazione resa dalla partecipata rispetto ad alternative gestionali; questa valutazione implica un'analisi articolata e complessa del mercato per valutare le condizioni di efficienza ed efficacia operativa della propria partecipata. Tale intervento deve essere effettuato, da parte dell'ente capogruppo, combinando la dimensione di ente socio ed ente committente. In tal senso, nell'ambito dei rapporti di servizio in essere con le proprie partecipate, gli enti sono tenuti a verificare costantemente il livello di efficienza ed efficacia raggiunto dalle società nell'erogazione delle proprie prestazioni; in sede di rinnovo degli affidamenti gli enti committenti saranno poi tenuti a rispettare le condizioni normative che richiedono di valutare ed attestare la convenienza del ricorso ad una propria partecipata. I riferimenti normativi di tale passaggio, prima rappresentati dal c. 20 dell'art. 34 del DL 179/2012 e dal c. 2 dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016, sono ora ripresi dal D. lgs. 201/2022 e dal D. lgs. 36/2023, in particolare:

- art. 7 del D. lgs. 36/2023: *"1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.*
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. ... adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.
3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201."
- art. 14 D. lgs. 201/2022: *"... 2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. ... dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.*
3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento

prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenazioni.

4. ... servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario ... asseverato ..."

- *art. 17 D. lgs. 201/2022: "1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.*
2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

... 4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario ... asseverato...

5. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione."

La lettura congiunta della normativa contenuta nel D. Lgs. 175/2016 e nel D. Lgs. 201/2022, rafforza l'indirizzo fornito dalla Sezione Veneto della Corte dei Conti, nella delibera n. 219/2023/PASP, secondo cui *"la decisione di costituire una società, ovvero di conservare o mantenere una partecipazione societaria, forma anzitutto oggetto di una valutazione non automatica, ma naturalmente variabile, perché di ordine eminentemente politico-strategico in rapporto al contingente indirizzo politico-amministrativo fatto responsabilmente proprio - nell'esercizio del potere rappresentativo - dall'amministrazione pubblica riguardo, in primo luogo, ai "bisogni della collettività di riferimento" che spetta ad essa identificare: cioè, in rapporto alla necessità del loro soddisfacimento a mezzo dell'erogazione di un certo servizio o della produzione e fornitura di un certo bene"* superando così le *"tradizionali concezioni, soggettive o oggettive, di servizio pubblico, a favore di una concezione funzionale, tale per cui è servizio di interesse generale quel che sia considerabile rispondente alla soddisfazione di un bisogno di interesse generale dal soggetto pubblico che decida di assumerne la gestione. ... La qualificazione di "interesse generale" va così "ad aggiungersi (e non a sostituirsi), alla dimostrazione della "stretta necessità" per la comunità di riferimento dell'attività da svolgere in funzione: in tal senso, la motivazione richiesta dall'art. 5 TUSP, deve contenere sia la prima che la seconda argomentazione."*

3.3 Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie

Gli enti locali sono tenuti altresì ad intervenire, alienando le quote o ponendo in essere misure di razionalizzazione, fusione o soppressione delle società partecipate, qualora rilevino, secondo quanto definito dalle ulteriori condizioni di cui al c. 2 dell'art. 20 D. Lgs. 175/2016:

- società che non svolgono alcuna delle attività ammesse (vedasi paragrafo 3.1);
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite.

Nel merito è importante ricordare come alla ricorrenza di uno o più dei suddetti parametri non sia sempre collegata l'automatica adozione di azioni di razionalizzazione; occorre analizzare la situazione puntuale rispetto alla realtà osservata ed al contesto di riferimento. Come ricordato infatti dalla Corte dei Conti Emilia Romagna, nella delibera n. 6/2024/VSGO, *"la ricorrenza di uno dei parametri di cui all'art.20 non comporta necessariamente l'adozione da parte degli enti soci di provvedimenti di alienazione o di altre azioni di razionalizzazione ma possa consentire anche un motivato mantenimento (Corte dei conti, SS.RR in sede di controllo, deliberazione n. 19/2020/REF)"*.

Con riferimento alle singole condizioni da verificare, di seguito si riportano gli elementi interpretativi utili ai fini dell'assunzione delle decisioni.

- Amministratori superiori a dipendenti: Il criterio in oggetto ha trovato nel tempo, riferimenti ed orientamenti giurisprudenziali e di prassi che ne suggeriscono un'applicazione ponderata e mediata dall'analisi operativa della singola partecipata; in tal senso è utile ricordare quanto evidenziato dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia nella deliberazione n. 114/2018/VSG (nel merito anche Corte dei Conti Campania nella delibera n. 240/2023/VSG): *"Il secondo criterio indicato dal legislatore per individuare le società soggette a processo di razionalizzazione è identificato con le "società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti". In presenza di società in cui si verifica il presupposto normativo appare evidente che, con elevata probabilità, si tratta di società non efficiente, posto che il rapporto tra costi di amministrazione e costi di gestione non risulta equilibrato.*

Va comunque osservato che il dato del numero degli amministratori potrebbe anche non essere decisivo, ad esempio in assenza di compenso (se l'ottica normativa è quella di razionalizzazione la spesa) o di amministratori a cui siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare l'assunzione di personale).

Il piano di razionalizzazione, pertanto, deve indicare il numero di amministratori e di dipendenti della società (e, per completezza di analisi, il costo dell'organo amministrativo e quello della forza lavoro impiegata). Inoltre, qualora tale numero non risulti in linea con la previsione normativa, fornire le eventuali giustificazioni che consentano di non procedere alla soppressione o alienazione della società partecipata (o al recesso)". Sul tema è intervenuta anche la Corte dei Conti Liguria che, con deliberazione n. 69/2023/VSG, ha sottolineato che, ove ricorra la fattispecie analizzata, la normativa "non impone il superamento mediante l'assunzione di unità di personale, ove non siano funzionali alle esigenze della società, ma l'adozione di eventuali misure coerenti all'obiettivo di razionalizzazione dei costi, esplicitato dall'art. 1 del TUSP, cui il piano di revisione è servente (per esempio, riduzione del numero degli amministratori) ovvero il mantenimento della partecipazione previa analitica motivazione ..., anche sotto il profilo della necessità di un organo di amministrazione collegiale (ex art. 11, commi 2 e 3, del medesimo TUSP)."

- Attività analoghe o similari: il criterio estende alle società un divieto già introdotto per altre forme associative dal c. 28 dell'art. 2 della L. 244/2007; nel caso di riscontro di una situazione di duplicazione di attività da parte di più società partecipate ovvero di sovrapposizione con quanto svolto anche da enti pubblici strumentali, l'ente locale socio è tenuto ad individuare misure di riorganizzazione dei servizi al fine di porre rimedio alla suddetta sovrapposizione di interventi tra gli organismi partecipati, provvedendo di conseguenza alla dismissione/soppressione delle quote detenute. Un utile approfondimento sulle modalità applicative di tale criterio, anche in questo caso, è individuabile negli orientamenti della Corte dei conti: sempre la deliberazione n. 114/2018/VSG della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia (nel merito anche Corte dei Conti Campania nella delibera n. 240/2023/VSG), ha sottolineato quanto segue: *"Il terzo criterio indicato dal comma 2, dell'art. 20 cit, prevede l'eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società o da enti pubblici strumentali.*

Tale indicazione mira a colpire la proliferazione di organismi strumentali. Il confronto, pertanto, deve essere effettuato non solo con le altre partecipazioni societarie, ma anche con consorzi, aziende speciali, istituzioni o altri organismi strumentali dell'ente pubblico socio. In virtù del principio normativo, che impone l'eliminazione delle società "doppione", è quindi necessario che il piano di razionalizzazione fornisca le dovute informazioni su tutte le funzioni esternalizzate dall'ente pubblico, sulle funzioni concretamente svolte e sulle ragioni dell'eventuale mantenimento.

In proposito, recentemente, questa Sezione ha affermato che "l'elemento dirimente" per valutare se si è in presenza di una società c.d. doppione non è «da ricercare nella distinzione tra "oggetto sociale indicato nello statuto" e "attività concretamente svolta"». Piuttosto, l'ente nell'esercizio della sua discrezionalità amministrativa, «deve motivare espressamente sulla scelta effettuata che può consistere sia in una misura di riassetto (alienazione/razionalizzazione/fusione) sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi, come esplicitamente previsto dal richiamato art. 20, comma 2, lettera c), del testo unico sulle partecipate in cui si dispone la "eliminazione delle partecipazioni detenute in

società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali”, indicando, come possibile metodologia attuativa (“anche”) le “operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni”» (Lombardia/335/2017/PAR del 22 novembre 2017)”. In materia si segnala anche la deliberazione 47/2021/GEST della Corte dei Conti Lazio che ha chiarito come “per la legittimità di scelte di razionalizzazione nei casi di “analogia o similarità” delle attività svolte da più enti, ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. c) del TUSP, occorre individuare oggettivi elementi di analogia (...) per i quali la misura di razionalizzazione adottata dovrà, per essere legittima, essere idonea a superare la non consentita situazione di compresenza di soggetti che svolgono attività simili, muovendosi in ogni caso all’interno della più generale cornice normativa secondo cui le partecipazioni sono consentite solo se “strettamente necessarie” al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente pubblico socio”.

- Con riferimento alla soglia di fatturato minimo necessario per evitare l’applicazione obbligatoria di misure di razionalizzazione, fusione o soppressione, la Sezione di controllo della Corte dei conti Abruzzo, nella deliberazione n. 40/2018 VSG, ha riepilogato le modalità di determinazione di tale grandezza: “Con la richiamata deliberazione n. 54/2017, la Sezione emiliana ha selezionato, all’interno della macroclasse A “Valore della produzione” del Conto economico, le voci (i ricavi dalle vendite e dalle prestazioni e i ricavi e altri proventi) che scaturiscono dall’attività caratteristica e, conseguentemente, devono essere considerate nell’aggregato del fatturato. Ad ulteriore specificazione di questa indicazione, e non in contrasto con la stessa, il documento operativo del MEF precisa che la voce A5) deve essere calcolata al netto dei contributi in conto esercizio; ciò in quanto il criterio di cui all’art. 20, c. 2, lettera d) del TUSP è chiaramente teso a segnalare come critiche quelle società che non soddisfano una “dimensione economica” minima, in termini di ricavi autonomamente prodotti dall’attività caratteristica, quindi senza considerare i contributi elargiti da soggetti terzi.

La precisazione si rende necessaria in quanto la voce A5) del Conto economico è una categoria residuale che presenta un contenuto eterogeneo. In base al documento OIC n. 12 (punto 56), all’interno della stessa confluiscono i componenti positivi di reddito non finanziari, riguardanti l’attività accessoria. Trattasi, in prevalenza, di fattispecie di ricavi assimilabili a quelli derivanti dalle vendite e prestazioni (fitti attivi, canoni attivi, plusvalenze non aventi natura finanziaria, ripristini di valore nei limiti del costo di precedenti svalutazioni, sopravvenienze e insussistenze attive, ricavi diversi quali rimborsi spese, penali applicate ai clienti). Coerentemente, tali componenti sono prese in considerazione ai fini del fatturato, in quanto assimilabili ai ricavi tipici dell’attività caratteristica. Accanto a tali fattispecie, tuttavia, la voce in esame ospita anche i contributi in conto esercizio, i quali rappresentano somme erogate da soggetti terzi in base alla legge o in base a disposizioni contrattuali, con finalità di integrazione dei ricavi dell’attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri. L’aggregato include anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.). Trattasi, quindi, di componenti economiche positive che non scaturiscono dall’esercizio dell’attività d’impresa

caratteristica, ma la supportano dall'esterno. Per tale ragione gli stessi non vengono presi in considerazione nell'aggregato del fatturato".

Nel merito è intervenuta anche la Corte dei Conti Valle d'Aosta che, con deliberazione n. 6/2019/PAR, ha precisato che *"Con riferimento alle modalità di calcolo del fatturato delle società partecipate dagli enti relativo all'ultimo triennio, occorre precisare che il perimetro della nozione di "fatturato" ... debba essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati da altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche". Si tratta, in sostanza, della grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 del cod. civ. ... il predetto orientamento trova pratica attuazione nelle summenzionate "Linee guida Dipartimento del tesoro – Corte dei conti" le quali, al fine di consentire l'omogenea applicazione dell'art. 20, comma 2, lett. d) del TUSP, prevedono, al punto 4.1, appositi approfondimenti tecnici in ordine alle modalità di calcolo del fatturato, suddivise in differenti tipologie di attività riferite all'area ordinaria della gestione aziendale di ciascuna società partecipata ... nel modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie, al punto 03, titolato "Requisiti testo unico delle società a partecipazione pubblica", il fatturato, relativo alla tipologia di attività rubricata "Attività produttive di beni e servizi", deve essere indicato considerando esclusivamente le voci del conto economico di cui ai nn. A1) e A5). Nell'apposito riquadro della medesima sezione, rubricato "Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti", dovranno essere eventualmente fornite le precisazioni concernenti i contributi in conto esercizio come sopra riportate."*

In argomento si è altresì pronunciata la Corte dei conti Toscana che, riepilogando brevemente la fattispecie, con deliberazione n. 69/2022/VSG ha confermato come *"il fatturato - relativo alle attività produttive di beni e servizi – è dato dalla somma delle voci "A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni" e "A5) Altri ricavi e proventi" e, qualora in quest'ultima siano inclusi i contributi in conto esercizio, nel provvedimento di revisione ordinaria occorrerà fornire anche un'adeguata illustrazione della natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base dell'inclusione"*.

Nel caso di società partecipate che non disponessero di potenzialità attuali o prospettiche di conseguire la soglia di fatturato prevista dal legislatore, risulterebbe ragionevole avviare un'analisi operativa funzionale a verificare se in ogni caso, la soluzione in essere, rappresenti la scelta più congrua e conveniente per l'ente socio; in caso di riscontro positivo, si renderebbe necessario avviare un confronto collaborativo con gli organismi esterni preposti alla vigilanza ed al controllo dell'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 175/2016 al fine di individuare la soluzione più compatibile con le indicazioni del TUSP ed i riflessi pratici sull'ente.

- Società con perdite in quattro degli ultimi cinque anni: tale criterio obbliga l'amministrazione ad intervenire nei confronti di società che abbiano comprovato, attraverso i risultati di esercizio dell'ultimo quinquennio, l'incapacità di perseguire l'equilibrio economico di gestione; in questo caso, le misure previste dalla normativa, non lascerebbero spazio ad interventi di razionalizzazione dei costi, con la possibilità prospettica di riequilibrare, negli esercizi futuri, la gestione economica della società; le uniche ipotesi di razionalizzazione

percorribili appaiono quelle della cessione delle quote ovvero dello scioglimento e liquidazione della società; unica eccezione è rappresentata dalle società che operano nell'ambito dei servizi di interesse generale per cui il legislatore sembra ammettere, attraverso l'esclusione specifica da tale ambito di intervento, la possibilità di avviare azioni di razionalizzazione gestionale senza obbligatoriamente giungere alla dismissione; ovviamente in tal caso, le misure di razionalizzazione gestionale dovranno essere esplicitate e rendicontate nell'ambito dei piani di razionalizzazione periodica previsti dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

- Contenimento dei costi di funzionamento: il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. f) del c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 non fa diretto riferimento a misure di dismissione delle partecipate ma impone un obbligo di riorganizzazione interno per quelle società che non sono oggetto di cessazione; in tal senso, la misura si può ritenere potenzialmente estensibile a tutte le partecipate, obbligando gli enti soci a verificare la situazione economica delle stesse ed a proporre misure di contenimento dei costi, in particolare laddove emergessero delle perdite di esercizio recenti. È pertanto demandata ad ogni ente socio la valutazione circa l'opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento, tenendo altresì conto che, secondo quanto previsto dal c. 5 dell'art. 19 del D. Lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche socie sono tenute a formulare con propri provvedimenti, nei confronti delle società controllate, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, queste ultime anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.

Nel merito si segnala la deliberazione n. 17/2020/VSGO della Corte dei Conti Emilia Romagna in cui è stata sottolineata la necessità per l'ente locale di operare un'attenta analisi dei costi di funzionamento delle proprie partecipate, così come prevista dall'art. 20, comma 2, lett. f, D. Lgs. 175/2016, in quanto fondamentale al fine di esaminare la situazione delle società, verificare ed incidere su eventuali ambiti di diseconomie ed inefficienze e prevedere eventuali azioni di contenimento dei costi. In tal senso la Corte ha anche ribadito che il mancato rispetto di tale previsione preveda una specifica sanzione, come previsto dal comma 7 della medesima norma. Altresì si segnala la deliberazione n. 131/2021/VSGO con cui la medesima Corte ha sottolineato che *“per addivenire alla conclusione del mancato riscontro dell'indicatore di cui all'art. 20, comma 2 lett. f) del Tusp”* è necessario porre in essere *“un'analisi dettagliata, suffragata da dati contabili, dei costi di funzionamento, indispensabile per pianificare all'occorrenza un obiettivo di riduzione dei costi e per un costante monitoraggio”*, che deve anche *“considerare il trend degli esercizi precedenti ed eventuali benchmark di riferimento, onde consentire agli organi decisionali di addivenire alla fissazione di obiettivi gestionali di contenimento dei costi in costante miglioramento”*. Rispetto il caso di mantenimento di partecipazioni seppur venga rilevata la necessità di contenimento dei costi di funzionamento, la Corte dei Conti Campania, con deliberazione n. 250/2023/VSG, ha rammentato l'importanza di indicare nel piano *“il concreto contenuto delle criticità relative ai costi di funzionamento e circa eventuali misure funzionali al contenimento degli stessi”*, al fine di evitare *“carenze motivazionali”*.

- Aggregazione con altre società: questa misura è da intendersi pienamente applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino negli ambiti ammessi dalla normativa (c. 2 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016); laddove siano verificate tali condizioni di base (che consentirebbero all'ente socio di promuovere con successo le proprie istanze nelle assemblee societarie), l'ente è tenuto ad indicare, nel proprio piano di razionalizzazione periodica, l'indirizzo di accorpate tali società in un'unica realtà partecipata, addivenendo ad un'unica società multiservizi. Tali indicazioni devono tuttavia essere attentamente ponderate in relazione alle caratteristiche delle società controllate, al fine di non perseguire obiettivi che determinino condizioni di inefficienza complessiva; in tal senso, laddove non si riscontrassero sinergie operative tra le società oggetto di potenziale accorpamento, la misura non risulterebbe conveniente. Nel caso un ente detenesse partecipazioni di minoranza in più società che presentano affinità operative, lo stesso ente potrà farsi promotore di istanze di aggregazione, senza tuttavia la certezza che tali istanze possano essere condivise e promosse anche dagli altri soci.

4. I riflessi del Piano di razionalizzazione periodica

I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione a terzi, in virtù di operazioni straordinarie, delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

Alle operazioni di dismissione societarie si applicano le agevolazioni normative previste dal c. 568bis dell'art. 1 della L. 147/2013; tale disposizione prevede che:

- in caso di scioglimento della società, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto; le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa; ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
- in caso di alienazione delle quote, è possibile procedere alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni; in caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

In caso di inadempimento, è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede

di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, nonché, l'interdizione per il socio pubblico dall'esercizio dei diritti sociali nei confronti della società partecipata e, salvo in ogni caso il potere di alienarla, la liquidazione in denaro della quota detenuta, in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

Rispetto a quanto sopra indicato, occorre altresì evidenziare ulteriori riflessi amministrativi: premesso che l'individuazione e l'adozione di misure di razionalizzazione periodica rientra nelle responsabilità e nelle competenze di ogni singola amministrazione pubblica socia, che può formulare i propri indirizzi combinando le proprie priorità politiche con gli obblighi normativi, in caso di adozione di misure inefficaci (o di mancata adozione di interventi), potrebbero emergere profili di responsabilità amministrativa e patrimoniale in capo ai vertici dell'amministrazione socia competente ad adottare ed a far applicare il piano; in tal senso è utile richiamare, a titolo esemplificativo, quanto previsto dal c. 2 dell'art. 12 del D. Lgs 175/2016, che prevede specifiche responsabilità in capo agli amministratori degli enti locali soci che con il proprio comportamento omissivo, abbiano pregiudicato il valore della partecipazione: *"2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione."*

5. Aspetti procedurali della razionalizzazione periodica

Dal punto di vista procedurale, il provvedimento di ricognizione (e la relazione sui risultati conseguiti) deve essere inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio ed alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 TUSP. Nel merito, la Corte dei Conti ha più volte ricordato che è necessario procedere a tale duplice invio in quanto trattasi di due adempimenti distinti ai quali è obbligatorio assolvere; la mera trasmissione al MEF non esaurisce l'onere in capo agli enti preposti alla ricognizione, né esonera dalla trasmissione alla Corte dei Conti come richiesto dalla normativa del TUSP (tra le altre, Corte dei Conti Marche - deliberazioni n. 35-88-89-90/2022/VSG, Corte dei Conti Lazio - deliberazione n. 51/2021/PRSE e Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie - deliberazione n. 22/2018/INPR). Ulteriormente, è utile evidenziare come *"La trasmissione dei piani operativi e delle delibere di ricognizione soddisfa finalità di trasparenza ed è funzionale allo svolgimento dei controlli effettuati dalla Corte dei conti sul "Gruppo ente territoriale". Tali compiti si inseriscono nel più ampio ventaglio di funzioni di controllo sulle società partecipate intestate alla magistratura contabile dal TUSP, alla stregua del quale devono essere comunicate a quest'ultima le più rilevanti scelte organizzative e gestionali delle società o degli enti soci"* (Corte dei Conti Toscana - Delibera n. 69/2022/VSG).

Meno immediata è invece l'individuazione dell'organismo competente ad adottare il provvedimento di analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie e l'individuazione delle misure di

razionalizzazione; in tal senso, l'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 nulla specifica in merito; occorre tuttavia evidenziare come il primo piano di razionalizzazione delle partecipate, adottato ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della L. 190/2014 e precursore dell'adempimento in oggetto, disponesse che i presidenti di provincia o i sindaci (per limitarsi agli enti locali) dovessero definire ed approvare, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute; con riferimento a quanto richiamato, potrebbe inizialmente sostenersi, per analogia ed in assenza di specifiche indicazioni del legislatore, che anche il nuovo provvedimento possa seguire il medesimo iter amministrativo. Rispetto a tale possibile interpretazione, occorre tuttavia evidenziare come le Linee guida in materia di Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, predisposte dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti e pubblicate il 23 novembre 2018, abbiano invece indicato come il documento debba essere approvato con delibera consiliare: *“L'articolo 20 del TUSP dispone che ai fini della revisione periodica di cui le amministrazioni sono chiamate ad ottemperare annualmente, le stesse devono effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.*

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare”. Tale indicazione è stata altresì confermata dal Dipartimento del Tesoro negli *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”* pubblicati in data 20 novembre 2019 e nelle relative schede di rilevazione periodica, in ultimo pubblicate il 12 novembre 2024.

6. Lo schema del provvedimento di analisi e razionalizzazione impiegato

Rispetto al modello di provvedimento adottato per l'analisi e l'individuazione delle misure di razionalizzazione, si rende necessario evidenziare che l'ente ha preliminarmente considerato quanto intervenuto negli scorsi esercizi; per quanto riguarda la revisione straordinaria delle partecipate, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti aveva proposto specifico modello di riferimento attraverso la deliberazione n. 19/2017; relativamente al primo piano di revisione periodica delle partecipate, adottato entro il 31 dicembre 2018, sono stati proposti due modelli di riferimento: il primo formulato dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in collaborazione con la Corte dei conti, nell'ambito delle *“Linee guida in materia di Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche”* pubblicate il 23 novembre 2018, e successivamente aggiornato il 20 novembre 2019 con il documento *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”*; il secondo modello è stato invece proposto con Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018; tali modelli presentano supporti diversi per la raccolta della medesima tipologia di informazioni.

Rispetto alla potenziale sovrapponibilità degli strumenti approntati da autorevoli organismi di vigilanza e controllo esterni, è utile richiamare quanto specificato dalla Deliberazione n. 6/2019 della

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta: *“L'adozione di modelli standard da parte della Sezione delle autonomie, come bene specificato nella sopra richiamata deliberazione 19/SEZAUT2017/INPR, persegue non solo finalità di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli Enti locali ma è anche preordinata ad agevolare la compilazione dell'applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro, in quanto i set delle informazioni richieste, seppur strutturati in modo diverso, sono sostanzialmente di analogo ordine, sia qualitativo sia quantitativo. Appare, pertanto, evidente che, ancorché “suggerito” e, dunque, sprovvisto del carattere della tassatività, il modello da allegare agli atti deliberativi degli Enti locali e da inviare a questa Sezione sia quello “standard” di atto di ricognizione all'uopo predisposto dalla Sezione delle autonomie, proprio al fine di agevolare l'attività di controllo di stretta competenza della Corte dei conti.*

Dal quadro di riferimento così ricostruito, è possibile affermare che il procedimento logico correlato all'assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all'ente territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni (al pari di quella straordinaria, già conclusa) dovrebbe prevedere dapprima la compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie e successivamente le schede contenute nell'applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del tesoro (in quanto il primo si configura come ausilio alla compilazione delle seconde).”

Premesso che il legislatore non impone uno schema obbligatorio per la conduzione dell'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, da condursi ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, e tenuto conto delle indicazioni emerse nell'orientamento sopra richiamato, la Provincia di Piacenza ha ritenuto opportuno adottare il modello di analisi proposto dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti. Poiché alla data di conduzione dell'analisi delle partecipate non erano presenti indicazioni aggiornate, è stato preso a riferimento, con specifici adeguamenti, il modello proposto dalla suddetta Sezione per il Piano di razionalizzazione periodica 2018 integrandolo con specifiche previsioni formulate nei moduli forniti dalle Linee guida del MEF del 20 novembre 2019 e nella scheda per la raccolta delle informazioni sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023, approntata dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e messa a disposizione a partire dal 12 novembre 2024, nonché con ulteriori informazioni ove ritenute opportune e funzionali alla migliore presentazione delle fattispecie analizzate.

La presente relazione tecnica costituisce documento di accompagnamento del modello di piano di razionalizzazione periodica impiegato; quest'ultimo, che si pone in continuità con il Piano adottato nello scorso esercizio e tiene conto delle azioni dallo stesso individuate, i cui risultati sono illustrati nella relazione prevista dal c. 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, è articolato secondo il seguente indice:

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)
 - 03.01.* Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02.* Condizioni art. 20 co. 2

03.03. * *Situazione economico, patrimoniale e finanziaria*

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. ***Contenimento costi*

05.02. ***Cessione/Alienazione quote*

05.03. ***Liquidazione*

05.04. ***Fusione/Incorporazione*

05.05. ****Riepilogo*

* *sezione predisposta per ogni singola società partecipata, ove necessario*

** *scheda predisposta eventualmente per ogni nuova azione eventualmente definita e riconducibile alla categoria*

*** *scheda predisposta ove necessario*

Appendice n. 1: IL MODELLO DI ANALISI DI BILANCIO

Premessa

Il modello di valutazione impiegato per le società aventi ad oggetto "attività produttive di beni e servizi" si basa sull'analisi andamentale dell'azienda; tale approccio richiede di mettere in relazione le grandezze rilevanti del bilancio, opportunamente riclassificate, al fine di verificare se emergono legami virtuosi ovvero se, sulla base dei valori assunti dagli indici di bilancio, sono riscontrabili delle criticità.

Riclassificazione dei bilanci: tale operazione, da condursi preliminarmente all'analisi andamentale, comporta l'aggregazione e la valorizzazione delle voci più significative degli schemi di bilancio; lo stato patrimoniale viene riclassificato secondo uno schema in cui si suddividono/articolano le voci dell'attivo e del passivo in base alla loro propensione a tornare in forma liquida o a divenire esigibili nel medio lungo periodo (attivo immobilizzato e capitali permanenti) oppure nel breve periodo (attivo corrente e passivo corrente); il conto economico viene riclassificato secondo un prospetto scalare che evidenzia dapprima la capacità dell'azienda di creare valore attraverso l'acquisizione dei fattori produttivi esterni (valore aggiunto operativo) e successivamente va a verificare la capacità di tale valore aggiunto operativo, di coprire le varie componenti operative di costo, nonché i risultati della gestione finanziaria, straordinaria e fiscale, fino a giungere alla valorizzazione del risultato di esercizio. Nel prospetto che segue sono presentati i due schemi di riclassificazione adottati, con una sintetica descrizione delle voci che li compongono.

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO	
Attivo	Passivo
ATTIVO FISSO	MEZZI PROPRI
Immobilizzazioni immateriali	Capitale sociale
Immobilizzazioni materiali	Riserve
Immobilizzazioni finanziarie	Utile di esercizio
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	PASSIVITA' CONSOLIDATE
Magazzino	
Liquidità differite	PASSIVITA' CORRENTI
Liquidità immediate	
CAPITALE INVESTITO (CI)	CAPITALE DI FINANZIAMENTO

Il capitale investito rappresenta il totale dell'attivo della società e si suddivide in attivo fisso e attivo circolante a seconda delle tempistiche di ritorno dell'impiego in forma liquida. Si ritiene circolante se il ciclo di ritorno dell'impiego si presume si completi nel corso di un esercizio.

Il capitale di finanziamento rappresenta il totale delle fonti di finanziamento con cui vengono effettuate le coperture degli impieghi. La fonte più virtuosa è data dai mezzi propri, i quali non hanno un esplicito costo del finanziamento, se non il rendimento atteso dei soci. I mezzi di terzi si suddividono in passività a medio lungo e passività correnti, a seconda che il ciclo di esigibilità si

concluda entro o oltre l'esercizio. I mezzi propri e le passività consolidate, avendo un ciclo di esigibilità più lento, comportano una minore esposizione di liquidità nel breve termine.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione delle rimanenze
Incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi (esclusa gestione straordinaria e accessoria)
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA
Costi esterni operativi
Valore aggiunto
Costi del personale
EBITDA
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti
EBIT CARATTERISTICO
Risultato dell'area accessoria
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)
EBIT AZIENDALE
Risultato dell'area straordinaria
EBIT CORRENTE
Oneri finanziari
EBT
Imposte sul reddito
RISULTATO NETTO

Il Valore Aggiunto, misura l'incremento di valore generato dalla produzione, decurtati i costi esterni sostenuti per l'acquisizione di materie prime e servizi.

Il Margine Operativo Lordo (MOL), o EBITDA, misura il reddito che residua una volta sottratti dai ricavi l'insieme dei costi operativi che abbiano generato un'uscita di cassa o banca e siano strettamente connessi alla gestione caratteristica.

Il Margine Operativo Netto Caratteristico o EBIT caratteristico, misura il reddito al netto dei soli costi direttamente imputabili alla gestione operativa caratteristica compresi però i costi operativi di competenza della gestione caratteristica anche se non monetari, quali ad esempio gli ammortamenti tecnici.

Il Margine Operativo Aziendale o EBIT Aziendale, misura il reddito al netto dei costi imputabili alla gestione caratteristica e di quella accessoria e finanziaria.

Il Margine Operativo Corrente o EBIT Corrente misura il reddito operativo al netto della gestione straordinaria.

Il risultato prima delle imposte o EBT misura il risultato di esercizio prima della componente fiscale.

I diversi margini e valori aggregati ottenuti dal riclassificato vanno a definire le diverse dimensioni e profili dell'azienda e sono tra di loro correlati. Si enucleano di seguito le principali correlazioni funzionali alla comprensione dello stato di salute e della generale condizione economica, patrimoniale e finanziaria del soggetto sottoposto ad analisi.

1a correlazione - Fonti di capitale → Capitale investito: la correlazione è funzionale a verificare se esiste un rapporto equilibrato tra l'articolazione delle fonti di capitale con cui viene finanziata l'attività dell'azienda e la ripartizione del capitale investito; obiettivo dell'analisi, secondo l'approccio andamentale, è verificare che le fonti di capitale di medio lungo periodo sostengano in modo adeguato gli investimenti durevoli ed al contempo che le risorse del circolante siano in grado di fronteggiare i finanziamenti di terzi a breve termine. La correlazione tra queste grandezze restituisce la capacità dell'azienda di perseguire l'equilibrio patrimoniale nel tempo; gli indici di riferimento per verificare la correlazione in oggetto, funzionale a monitorare l'equilibrio patrimoniale, sono: Coefficiente di copertura, Indice di liquidità corrente, Indici di rotazione.

2a correlazione – Capitale investito → Margine operativo netto: la correlazione è funzionale a verificare la capacità dell'azienda di generare un saldo economico positivo dalla gestione caratteristica rispetto all'entità complessiva del capitale investito nella stessa; maggiore sarà il margine positivo generato e maggiore sarà la capacità dell'azienda di impiegare al meglio l'entità e l'articolazione del capitale investito. La correlazione tra queste grandezze restituisce la capacità dell'azienda di perseguire l'equilibrio economico nel tempo; l'indice di riferimento per verificare la correlazione in oggetto, funzionale a monitorare l'equilibrio economico, è rappresentato dal ROI (Return On investment).

3a correlazione – Margine operativo netto → Costo delle fonti di capitale: la correlazione è funzionale a verificare la capacità dell'azienda di remunerare adeguatamente, con il margine economico generato dalla gestione caratteristica, il costo delle fonti di capitali; tale ultimo costo è rappresentato, in via principale, dagli oneri finanziari correlati ai capitali di terzi impiegati nell'azienda (in genere debiti verso il sistema bancario) e dall'utile atteso dai proprietari dell'azienda (azionisti o detentori delle quote del capitale sociale); anche questa correlazione è funzionale a monitorare l'andamento economico dell'azienda; posto che nel caso delle aziende pubbliche non dovrebbe essere ravvisabile il fine lucrativo, l'equilibrio nella presente correlazione è garantito dalla capacità dell'azienda di fare fronte almeno agli oneri finanziari sostenuti sul capitale di terzi. Tenuto conto della peculiarità della relazione, non sono previsti specifici indici dedicati al monitoraggio della stessa.

4a correlazione – Costo delle fonti di capitale → Fonti di capitale: la correlazione è funzionale a verificare che la capacità di ripagare puntualmente il costo delle fonti di capitale consenta di mantenere e/o incrementare le stesse fonti nel finanziamento del capitale investito; in tal senso, la composizione tra le fonti di capitale (da suddividersi tra quelle proprie e quelle di terzi) può assumere una composizione diversa nel tempo, a seconda dell'opportunità di incrementare l'incidenza del capitale proprio ovvero del capitale di terzi; proprio il rapporto tra queste due grandezze (capitale proprio – capitale di terzi) è funzionale a monitorare l'equilibrio finanziario dell'azienda, verificando che ci sia una giusta proporzione tra il capitale di terzi ed il capitale investito dal proprietario dell'azienda; l'indice di riferimento per verificare la correlazione in oggetto, funzionale a monitorare l'equilibrio finanziario, è rappresentato dalla Leva finanziaria.

Di seguito si presenta, infine, la disamina dei diversi profili indagati e dei singoli indicatori, con specifica descrizione del metodo di calcolo ed interpretazione di ognuno.

PROFILO DI SOLIDITA'

Indica la capacità di un'azienda di perdurare nel tempo in modo autonomo, facendo fronte con successo a eventi interni ed esterni particolarmente significativi.

PROFILO DI SOLIDITA'		
INDICATORE	FORMULA	DESCRIZIONE
Rapporto di indebitamento	MT/MP	Esprime la dipendenza finanziaria da terze economie e il livello di rischio finanziario dell'azienda. Occorre tenere in considerazione il trend temporale, lo stadio di vita dell'azienda (in crescita, in ridimensionamento, ecc.) la qualità dell'indebitamento, il segno e l'ampiezza dell'effetto di leva finanziaria, la congruità fonti/impieghi. Secondo la prassi, valori superiori a 3 sono associati a un profilo di rischio medio/alto.
Elasticità impieghi	Att corrente/AFN	Esprime la composizione dell'attivo. Più è elevato l'indicatore più elastica e snella è la struttura patrimoniale.
Composizione MT	Db/MT	Definiscono la composizione dell'indebitamento, sia in termini di tempistiche dell'esigibilità, sia per la natura dell'interlocutore.
	Dml/MT	
Margine di struttura primario	MP-AFN	Esprimono la capacità di coprire l'intero ammontare delle immobilizzazioni solamente con il ricorso ai mezzi propri (Margine di Struttura primario) o con i mezzi propri sommati al passivo consolidato (Margine di Struttura secondario) che rappresentano le fonti di finanziamento durevoli a disposizione dell'azienda.
Margine di struttura secondario	MP+Pml-AFN	
Grado copertura AFN	MP/AFN	Segnala le modalità attraverso le quali l'azienda finanzia gli investimenti durevoli. >1 Capita+D18:L23li sufficienti a coprire l'AFN e a supportare scelte di espansione o contingenti situazioni negative =1 capitalizzazione soddisfacente < capitalizzazione insoddisfacente
Grado copertura AFN di 2 livello	(MP+ Pml)/AFN	
Grado di ammortamento	FA/Imm Lorde	Esprime la percentuale media di ammortamento dei cespiti aziendali. Se si avvicina a 1 può essere sintomo di immobilizzazioni obsolete e di scarso rinnovamento tecnologico o rapidi processi di ammortamento. Bassi valori dell'indice richiedono un complesso processo interpretativo (investimenti recenti/ridotti ammortamenti).

PROFILO DI REDDITIVITA'

Rappresenta la stabilizzata attitudine a remunerare in modo congruo tutti i fattori della produzione, compreso il capitale di rischio apportato dai soggetti proprietari dell'azienda. Indica la capacità di produrre redditi positivi e soddisfacenti in un arco temporale di medio lungo periodo.

PROFILO DI REDDITIVITA'		
INDICATORE	FORMULA	DESCRIZIONE
ROA	EBIT/CI	Indica il rendimento del capitale investito in azienda, prescindendo dalle scelte di finanziamento (e quindi dall'onerosità dei mezzi di terzi) e dagli effetti dell'imposizione fiscale.
ROS	EBIT/Ricavi netti	Fornisce una misura (%) della capacità di generare margini dell'impresa attraverso l'attività caratteristica e con l'ausilio delle altre fonti di ricavo della gestione patrimoniale. Riflette il livello di efficienza dei processi produttivi, la capacità commerciale dell'impresa, il mix di prodotti venduti, l'ammontare dei proventi accessori-patrimoniali netti e dei proventi finanziari netti
Asset Turnover	Ricavi netti/CI	Esprime una misura di quante volte l'attivo netto è stato idealmente rinnovato nel corso dell'anno attraverso le vendite (velocità di disinvestimento delle risorse aziendali). Esprime, inoltre, l'ammontare di fatturato generato per ogni euro di capitale investito nell'attivo netto dell'impresa.
Leva operativa	Delta EBIT/Delta ricavi netti	È un indicatore di rischio operativo, in quanto esprime la sensibilità del reddito operativo (EBIT) aziendale alle variazioni dei volumi del fatturato. Dipende strettamente dalla struttura dei costi dell'impresa (costi fissi ≠ costi variabili)
ROE	Rn/PN	Indica il tasso medio di rendimento del capitale di pieno rischio apportato dai soggetti titolari del rischio d'impresa. Fornisce una prima indicazione del tasso di sviluppo interno dell'impresa ossia del livello di crescita degli investimenti realizzabili dall'impresa senza aumentare il rapporto d'indebitamento.
Tasso di autofinanziamento	Rn-Dividendi/PN	Indica capacità di generare e mantenere all'interno risorse finanziarie al fine di crescere senza ricorrere all'indebitamento.
Costo medio mezzi di terzi	OF/MT	Misura il costo medio che sostiene l'impresa per finanziarsi tramite il ricorso ai mezzi di terzi, a prescindere dalla loro natura commerciale o finanziaria. ≠ COSTO MEDIO DELL'INDEBITAMENTO FINANZIARIO Risente di consuetudini del settore, forza contrattuale vs fornitori e vs banche, andamento tassi ufficiali di interesse, strategie di finanziamento. Non esiste valore ottimale, ma il punto di riferimento è il ROA.
Rapporto di indebitamento finanziario	MT esplicitamente onerosi/MP	Esprime la dipendenza finanziaria e l'esposizione debitoria nei confronti di terzi tenendo in considerazioni solo l'indebitamento che genera esplicitamente un costo finanziario. Risulta componente moltiplicativa della cosiddetta leva finanziaria, ovvero lo sfruttamento del differenziale tra redditività operativa e costo dell'indebitamento necessario per finanziarla.

PROFILO DI REDDITIVITA'		
INDICATORE	FORMULA	DESCRIZIONE
Costo dell'indebitamento finanziario	OF/MT esplicitamente onerosi	Esprime il costo dell'indebitamento che genera esplicitamente un costo finanziario. Viene confrontato con il rendimento del capitale investito operativo, al fine di valutare la convenienza nello sfruttamento della leva finanziaria.
ROI	RisOpCaratt/CI netto caratteristico	Indica il rendimento del capitale investito in azienda, prescindendo dalle scelte di finanziamento (e quindi dall'onerosità dei mezzi di terzi) e dagli effetti dell'imposizione fiscale e anche dell'incidenza della componente straordinaria, accessoria e finanziaria.
Incidenza della gestione accessoria e finanziaria	(Ris.Acc + Ris.Fin)/EBIT Caratt.	Indica quanto incidono la componente finanziaria ed accessoria sul risultato netto
Incidenza dell'area straordinaria	Ris.straord./EBIT Az.	Indica quanto incide la componente straordinaria sul risultato netto.
Incidenza della gestione tributaria	Imposte/risultato prima delle imposte	Fornisce una misura dell'assorbimento di risorse generato dallo Stato sul reddito globale lordo dell'impresa. La quota parte del RGL che si tramuta in RN è quindi pari a (1-t). Può essere influenzato da agevolazioni fiscali legate al settore e/o struttura costi/ricavi dell'impresa.

PROFILO DI LIQUIDITA'

Indica la capacità di attivare nel tempo fonti di finanziamento idonee a coprire i fabbisogni finanziari generati dalle operazioni di gestione. L'equilibrio finanziario è rispettato nel momento in cui l'impresa può disporre di disponibilità finanziarie tali da far fronte ai propri impieghi economicamente e tempestivamente.

PROFILO DI LIQUIDITA'		
INDICATORE	FORMULA	DESCRIZIONE
CCN finanziario	Attivo corrente - Passivo Corrente	Verifica la capacità dell'impresa di far fronte alle fonti di finanziamento a breve termine con gli impieghi liquidabili nel breve termine. Se CCN>0, generalmente è segnale di una buona solvibilità a breve dell'azienda, ma se il trend è in rapida crescita, occorre porre attenzione alle ripercussioni economiche e finanziarie. Occorre inoltre esaminare la relazione con il margine di struttura primario e la composizione dell'Attivo corrente.
Margine di tesoreria	Liquidità immediate + Liquidità differite - Passivo corrente	Verifica la capacità dell'impresa di far fronte alle fonti di finanziamento esigibili nel breve termine solamente con l'ausilio delle fonti più liquide dell'Attivo corrente: - se negativo e di importo elevato, è un forte segnale di rischio finanziario; - se positivo, è rivelatore di risorse finanziarie immediatamente o prontamente disponibili.
Indice liquidità primaria	Liquidità immediate + Liquidità differite / Passivo corrente	Se l'indice di disponibilità > 1, nella prassi sono accettabili valori dell'indice di liquidità primaria prossimi a 0,7-0,8.

PROFILO DI LIQUIDITA'		
INDICATORE	FORMULA	DESCRIZIONE
Indice liquidità secondaria	Attivo corrente/Passivo corrente	Se <1, segnala una situazione squilibrata: l'impresa si è avvalsa di passività a breve per finanziare l'attivo immobilizzato. Verificare se inferiore alla media del settore (es. commercio al dettaglio 89,8%, costruzione edifici 108%, hotel 86%, manifattura 93,7%, servizi alle persone 69,8%). Si tratta di un indicatore che fa parte del sistema degli indicatori di crisi, che evidenzia la capacità delle attività liquidabili nel bt di coprire passività correnti.
Capitale circolante operativo	Clienti + Magazzino - Fornitori	Da misura dell'efficienza finanziaria della gestione tipica. Conferisce informazioni in merito alla liquidità generata dalla gestione caratteristica. Da mettere in correlazione con il fatturato. Clienti + Magazzino - Fornitori --> Capitale Circolante Operativo (CCNop) CCNop / Rv Incidenza del CCNop --> nella prassi si attribuisce un giudizio positivo a valori dell'indicatore inferiori al 25-30%
Durata media crediti vs clienti	$((\text{Crediti vs clienti} / (1 + \% \text{IVA})) / \text{Ricavi di vendita}) * 360$	Fornisce un'importante informazione sulle politiche commerciali attuate dall'impresa poiché esprime una misura delle dilazioni di pagamento concesse ai propri clienti.
Durata media debiti verso fornitori	$((\text{Deb vs forn} / (1 + \% \text{IVA})) / \text{costo acquisto beni e servizi}) * 360$	Esprime la velocità con cui vengono saldati i debiti verso fornitori. Minore è il numero fornito dall'indicatore, maggiore è la velocità di pagamento. Tale indice dipende anche dalle dilazioni concesse, da attività svolta e settore di riferimento.
Durata media magazzino materie prime	$\text{Rim.MP} / (\text{Consumi} / 360)$	Fornisce un'importante informazione in merito alla velocità di circolazione delle materie prime e di partecipazione ai processi produttivi di vendita. Minore è la durata, minore sarà la rigidità di magazzino.
Durata media magazzino prodotti finiti	$\text{Rim prodotti finiti} / (\text{ricavi di vendita} / 360)$	Fornisce un'importante informazione in merito alla velocità di circolazione dei prodotti finiti e di partecipazione ai processi di vendita. Minore è la durata, minore sarà la rigidità di magazzino.
Indice di ritorno liquido dell'attivo	EBITDA/CI	Si tratta di un indice, che fa parte del set del sistema degli indicatori di crisi, che evidenzia il rendimento del capitale investito nell'azienda in termini di cassa generata.

Appendice n. 2: LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Di seguito si riportano i riferimenti normativi tratti dal D. lgs. 175/2016, richiamati nella presente relazione tecnica ed utili per la predisposizione e l'analisi del Piano di revisione periodica delle società partecipate dall'Amministrazione.

Art. 1. Oggetto

1. *Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.*
2. *Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.*
3. *Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.*
4. *Restano ferme:*
 - a) *le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;*
 - b) *le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.*
5. *Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate.*

Art. 2. Definizioni

1. *Ai fini del presente decreto si intendono per:*

.....

- b) *«controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;*
- c) *«controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;*

d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

.....

f) «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;

g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

.....

m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico; ...

Art. 3. Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni, dirette e indirette, nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere

ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

9-ter. E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli.

Art. 4-bis. Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.

Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo

17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni.

Art. 10. Alienazione di partecipazioni sociali

1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.

4. E' fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.

Art. 12. Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate

1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.

2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

Art. 15. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica

1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.

2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.

3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.

5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.

Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di

euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre due anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai

criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.

5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

Art. 26. Altre disposizioni transitorie

.....

6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6.

.....

11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

.....

12-quater. Per le società di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.

12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.

12-sexies. In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con

riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.

Di seguito si riportano invece le disposizioni del **D. lgs. 201/2022**, particolarmente rilevanti per la predisposizione dei piani ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Art. 14. Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale

1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato

da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

.....

Art. 17. Affidamento a società in house

1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.

4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

Art. 30. Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

- 1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*
- 2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.*
- 3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

ALLEGATO C

PROVINCIA DI PIACENZA

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2024 DEGLI ORGANISMI
PARTECIPATI AL 31.12.2023
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)*
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2*
 - 03.03. Situazione economico, patrimoniale e finanziaria*
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Contenimento costi**
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote**
 - 05.03. Liquidazione**
 - 05.04. Fusione/Incorporazione**
 - 05.05. Riepilogo ***

* scheda predisposta per ogni società, ove necessario

** scheda predisposta eventualmente per ogni nuova azione definita, riconducibile alla categoria

*** scheda predisposta ove necessario

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2024 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALLA PROVINCIA DI PIACENZA AL
31.12.2023
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: **Provincia/Città
metropolitana**

Codice fiscale dell'Ente: **00233540335**

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016 **SI**

L'ente ha effettuato la revisione periodica 2018 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016 **SI**

L'ente ha effettuato la revisione periodica 2019 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016 **SI**

L'ente ha effettuato la revisione periodica 2020 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016 **SI**

L'ente ha effettuato la revisione periodica 2021 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016 **SI**

L'ente ha effettuato la revisione periodica 2022 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016 **SI**

L'ente ha effettuato la revisione periodica 2023 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016 **SI**

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

Cognome:

Recapiti:

Indirizzo:

Telefono:

Fax:

Posta elettronica:

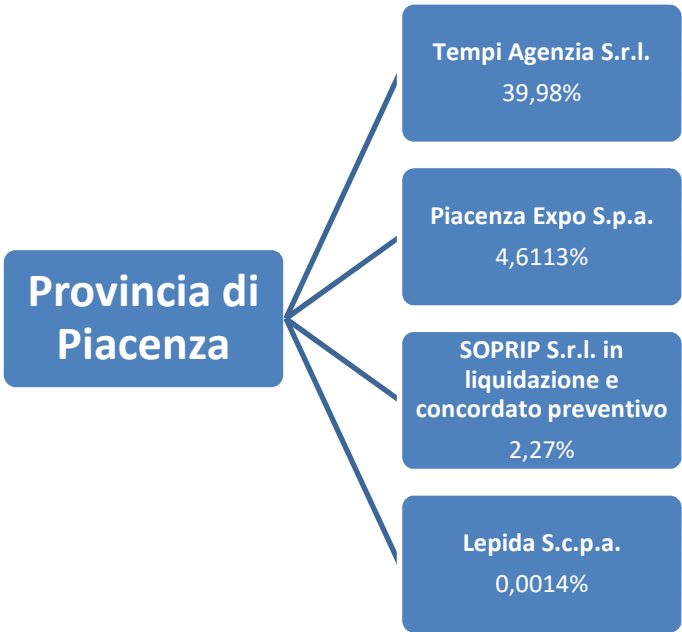
02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Data di costituzione	Sede Legale	Stato	Anno di inizio della procedura	% Quota di partecipazione	% Quota soggetto privato	Settore di attività	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Tipo di controllo TUSP	Società in house	Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
Dir_1	01385770332	Tempi Agenzia S.r.l.	11/09/2003	Piazzale Marconi, 34/Q - 29122 Piacenza (PC)	Attiva		39,98%	0,00%	Cod. ATECO: 52.21.90 Altre attività connesse ai trasporti n.c.a	Attività destinata ai soli enti pubblici soci funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di Piacenza	NO	controllo congiunto per effetto di norme statutarie	NO	NO	NO	NO
Dir_2	00143280337	Piacenza Expo S.p.a.	27/11/1960	Via M. Tirotti, 11 Loc. Le Mose - 29122 Piacenza (PC)	Attiva		4,6113%	20,0537%	Cod. ATECO: 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere	Promozione, organizzazione e gestione in Italia ed all'estero di manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali, nonché di ogni altra attività alle manifestazioni stesse connesse, collegata od utile	NO	controllo congiunto per effetto di norme statutarie	NO	NO	NO	NO
Dir_3	00723400347	SO.PR.I.P. S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo	18/04/1980	Via G. Verdi, 22 - 43121 Parma (PR) - attualmente presso il liquidatore	Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione straordinaria, ecc.)	2015	2,27%		Cod. ATECO: 68.10.00 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri	Sviluppo economico ed imprenditoriale delle province di Parma e Piacenza con particolare attenzione all'innovazione del sistema infrastrutturale e produttivo e alla valorizzazione delle risorse e dei potenziali endogeni al territorio	NO	nessuno	NO	NO	NO	NO
Dir_4	02770891204	Lepida S.c.p.a.	01/08/2007	Via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna (BO)	Attiva		0,0014%	0,00%	Cod. ATECO prevalente: 62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica Cod. ATECO: 61.90.91 Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati Cod. ATECO: 82.20.00 Attività dei call center	Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004	NO	controllo analogo congiunto	SI	SI	NO	NO

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



Rispetto il recesso dalla compagine sociale della società La Faggiola S.r.l., concluso in data 30.06.2023, si segnala che l'effettiva eliminazione della Provincia di Piacenza dal libro soci della stessa è avvenuta in data 16.04.2024

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Dir_1
Denominazione società partecipata:	Tempi Agenzia S.r.l.
Attività svolta:	Attività destinata ai soli enti pubblici soci funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di Piacenza

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) in tal caso specificare il riferimento normativo	☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	☐
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)	☐
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)	☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli (art.4, co. 9-quater)	☐
- È una società benefit ex art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015	☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	☒
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)	☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	☐
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestioni di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)	☐
- E costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 1305/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)	☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	☐
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)	☐
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)	☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Tempi Agenzia S.r.l. svolge il ruolo di Agenzia della mobilità nel bacino di Piacenza ed è proprietaria delle reti e degli immobili connessi all'erogazione del servizio di Trasporto Pubblico Locale sul territorio.

La società, oltre a progettare e pianificare il trasporto pubblico locale e le connesse politiche di mobilità, cura la qualità del servizio e degli impianti e gestisce le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi. In tal senso, come precisato all'art. 2 dello statuto, ha per oggetto esclusivo le attività di seguito indicate che hanno come destinatari i soli enti pubblici soci:

a) l'acquisizione e/o la realizzazione degli impianti (quali depositi, officine, autostazioni, ecc.) delle reti (quali fermate, paline, ecc.) e di ogni altra dotazione funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di Piacenza;

b) la programmazione, l'affidamento della gestione ed il controllo dei servizi di trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di Piacenza ed in particolare: 1) progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata; 2) progettazione, organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo; 3) gestione della procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi e controllo dell'attuazione dei contratti di servizio

c) ogni altra funzione amministrativa affidata dai soci;

d) servizi strumentali all'attività dei soci.

Indicare altresì se :

- Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato	☐
--	--------------------------

in tal caso specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:

☐ MEF (direttiva 9 settembre 2019)	☐ ENAC
☐ ARERA	☐ AGCOM
☐ ART	

- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata	☐
---	--------------------------

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:Dir_1

Denominazione società partecipata:Tempi Agenzia S.r.l.

Attività svolta:Attività destinata ai soli enti pubblici soci funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di Piacenza

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023

Numero medio dipendenti	3,00		Importi in euro	
Numero amministratori	1	Trattasi di Amministratore Unico	Costo del personale	237.385,00
di cui nominati dall'Ente			Compensi amministratori	19.200,00
Numero componenti organo di controllo	1	Trattasi di Sindaco Unico	Compensi componenti organo di controllo	8.320,00
di cui nominati dall'Ente			Compensi incarico di revisione legale	4.000,00
Incarico di revisione legale	Sindaco Unico			

Importi in euro			Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO			FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)	FATTURATO (comprendente i contributi in conto esercizio)
2023	25.808,00		503.784,00	22.319.301,00
2022	319,00		560.844,00	22.218.152,00
2021	2.112,00		416.083,00	22.202.072,00
2020	1.440,00		426.135,00	20.735.969,00
2019	5.268,00		326.834,00	19.294.188,00
2018	5.813,00			
2017	36.305,00		FATTURATO MEDIO 2021-2023	493.570,33
				22.579.841,67

Provvedimento di revisione straordinaria:

Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione☐

Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis☐

Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter☐

altro da specificare-

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)☐

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)☐

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)☐

Indicare quali società/enti strumentali:

-

Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)☐

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)☐

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)☐

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società Tempi Agenzia S.r.l., sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Nel merito si evidenzia come le entrate dell'attività caratteristica della partecipata, ovvero "Agenzia Locale per la Mobilità" ex art 19 L.R. n.30/98 funzionale all'esercizio del Trasporto Pubblico Locale nel territorio della provincia di Piacenza, sono, per loro natura, principalmente correlate ai contributi erogati dalla Regione Emilia-Romagna e dagli Enti locali del Bacino di Piacenza in quanto la società copre i costi di gestione attraverso una quota pari ad una misura percentuale, stabilita dalla Regione, calcolata sul contributo per la gestione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale. In tal senso, stante la particolare attività svolta dalla società strettamente connessa ai contributi in conto esercizio ricevuti, che presentano carattere di continuità, si ritiene sostenibile considerare questi ultimi alla stregua di proventi operativi e quindi ricomprendere le quote di contributo in conto esercizio all'interno del calcolo del fatturato rilevante per la verifica della condizione di cui alla lett. d) (fatturato medio dell'ultimo triennio superamento alla soglia di un milione di euro).

In aggiunta si evidenzia che la società, che svolge il proprio compito in equilibrio economico, ha con il gestore un contratto net cost: incassa, quindi, i contributi in conto esercizio relativi ai servizi minimi previsti dagli Atti Regionali trasferendoli poi al gestore e provvedendo al regolare adempimento del contratto con lo stesso gestore del servizio. Tempi Agenzia S.r.l., inoltre, in applicazione dell'art. 4, co. 8, del contratto di servizio si impegna a trasferire al gestore le risorse che dovessero risultare eventualmente disponibili per il finanziamento di nuovi servizi, per interventi di riqualificazione del parco rotabile, per la compensazione di oneri derivanti da rinnovi dei contratti di lavoro del personale dipendente del Gestore o qualunque altra somma resa disponibile per finanziare ulteriori oneri connessi alla gestione dei servizi affidati, nei limiti di quanto a questo titolo trasferito da provvedimenti legislativi nazionali e/o regionali, dalla Regione Emilia-Romagna o dagli Enti locali competenti.

L'attività erogata rientra inoltre nella definizione di "servizio di interesse generale" di cui all'art. 2, co. 1 lett. h, e all'art. 4, co. 2 lett. a, del D.lgs. 175/2016 in quanto non sarebbe svolta dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbe svolta a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, e che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale. Si evidenzia infine come l'attività svolta dalla società sia volta a soddisfare una finalità istituzionale dell'Ente (confermata anche dal c. 85 della L. 7.4.2014 n. 56 (Legge Delrio)), ossia la gestione delle politiche di trasporto pubblico locale in quanto la società effettua l'attività di programmazione, l'affidamento della gestione, nonché il relativo controllo, anche attraverso la realizzazione e la gestione degli impianti funzionali al servizio medesimo.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione
Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, la Provincia continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà altresì conto dell'impatto di eventuali fattori esogeni e dei riflessi dagli stessi derivanti.

03.03. Situazione economico, patrimoniale e finanziaria

Progressivo società partecipata:	Dir_1
Denominazione società partecipata:	Tempi Agenzia S.r.l.
Attività svolta:	Attività destinata ai soli enti pubblici soci funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di Piacenza

A supporto delle valutazioni anzidette è stata altresì condotta un’analisi degli ultimi bilanci di Tempi Agenzia S.r.l.

- Introduzione -

Nel prosieguo si rendiconta sulle risultanze di tale analisi, riportando dapprima i valori economici e patrimoniali riclassificati secondo il modello di valutazione presentato in allegato alla relazione tecnica, riepilogando poi l’andamento triennale degli indici funzionali a monitorare l’andamento degli equilibri patrimoniale, economico e finanziario unitamente ad una valutazione circa l’attuale situazione in cui versa la società partecipata.

- Le risultanze di Tempi Agenzia S.r.l. -

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO									
Attivo	2020	2021	2022	2023	Passivo	2020	2021	2022	2023
ATTIVO FISSO	4.453.814	3.901.761	3.739.426	4.238.324	MEZZI PROPRI	5.427.586	5.429.698	5.430.018	5.455.826
Immobilizzazioni immateriali	52.766	56.513	76.470	81.291	Capitale sociale	5.130.180	5.130.180	5.130.180	5.130.180
Immobilizzazioni materiali	4.080.660	3.842.450	3.660.158	4.154.235	Riserve	295.966	297.406	299.519	299.838
Immobilizzazioni finanziarie	320.388	2.798	2.798	2.798	Utile di esercizio	1.440	2.112	319	25.808
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	8.209.072	5.958.820	6.587.152	8.222.479	PASSIVITA' CONSOLIDATE	68.635	88.105	98.654	101.864
Magazzino	8.209.072	5.958.820	6.587.152	8.222.479					
Liquidità differite	0	0	0	0	PASSIVITA' CORRENTI	7.166.665	4.342.778	4.797.906	6.903.113
Liquidità immediate	1.068.537	733.934	2.048.286	1.285.892					
CAPITALE INVESTITO (CI)	12.662.886	9.860.581	10.326.578	12.460.803	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	12.662.886	9.860.581	10.326.578	12.460.803

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO				
	2020	2021	2022	2023
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	57	34	241	212
Variazione delle rimanenze	0	0	0	0
Incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi (esclusa gestione straordinaria e accessoria)	20.735.912	22.202.038	23.217.911	22.319.089
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	20.735.969	22.202.072	23.218.152	22.319.301
Costi esterni operativi	20.133.174	21.547.776	22.559.243	21.646.000
Valore aggiunto	602.795	654.296	658.909	673.301
Costi del personale	207.518	261.066	254.564	237.385
EBITDA	395.277	393.230	404.345	435.916
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	389.316	386.298	394.500	421.470
EBIT CARATTERISTICO	5.961	6.932	9.845	14.446
Risultato dell'area accessoria	0	0	0	0
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	129	106	137	14.558
EBIT AZIENDALE	6.090	7.038	9.982	29.004
Risultato dell'area straordinaria	0	0	0	0
EBIT CORRENTE	6.090	7.038	9.982	29.004
Oneri finanziari	1.921	1.532	6.907	0
EBT	4.169	5.506	3.075	29.004
Imposte sul reddito	2.729	3.394	2.756	3.196
RISULTATO NETTO	1.440	2.112	319	25.808

- **Evoluzione della situazione economica patrimoniale e finanziaria di Tempi Agenzia S.r.l. -**

I prospetti che seguono riepilogano i principali indici di bilancio riferiti alla società partecipata, aggiornati al 31.12.2023 ed aggregati secondo le dimensioni di analisi rilevanti presentate nel modello descritto in allegato alla relazione tecnica.

PROFILO DI SOLIDITA'			
INDICATORE	2021	2022	2023
Rapporto di indebitamento	81,60%	90,18%	128,39%
Elasticità impieghi	152,72%	176,15%	194,00%
Composizione MT	98,01%	97,99%	98,55%
	1,99%	2,01%	1,45%
Margine di struttura primario	1.527.937	1.690.592	1.217.502
Margine di struttura secondario	1.616.042	1.789.246	1.319.366
Grado copertura AFN	1,39	1,45	1,29
Grado copertura AFN di 2 livello	1,41	1,48	1,31
Grado di ammortamento	68,00%	70,00%	68,00%

PROFILO DI REDDITIVITA'			
INDICATORE	2021	2022	2023
ROA	0,07%	0,10%	0,23%
ROS	20700,00%	4141,91%	13681,13%
Asset Turnover	0,00%	0,00%	0,00%
Leva operativa	-4121,74%	1422,22%	-65593,10%
ROE	0,04%	0,01%	0,47%
Tasso di autofinanziamento	0,04%	0,01%	0,47%
Costo medio mezzi di terzi	0,03%	0,14%	0,00%
Rapporto di indebitamento finanziario	0,00%	0,00%	0,00%
Costo dell'indebitamento finanziario	-	-	-
ROI	0,13%	0,18%	0,26%

PROFILO DI LIQUIDITA'			
INDICATORE	2021	2022	2023
CCN finanziario	1.616.042	1.789.246	1.319.366
Margine di tesoreria	1.616.042	1.789.246	1.319.366
Indice liquidità primaria	1,37	1,37	1,19
Indice liquidità secondaria	1,37	1,37	1,19
Capitale circolante operativo	-67.229	25.860	-35.892
Indice di ritorno liquido dell'attivo	3,99%	3,92%	3,50%

- Valutazioni sull'andamento di Tempi Agenzia S.r.l. -

Profilo di solidità

Sotto il profilo della solidità, gli indici di bilancio mostrano un incremento del rapporto di indebitamento per lo più riconducibile al maggior debito sussistente verso il gestore del trasporto pubblico nell'ambito del bacino di Piacenza rispetto all'esercizio precedente. La struttura degli impieghi dell'impresa si dimostra elastica, con un attivo patrimoniale che predilige attività a breve termine (circa 2/3 dell'intero capitale investito). Si evidenzia peraltro una copertura dell'attivo fisso, quindi degli investimenti durevoli dell'azienda, garantita dai soli Mezzi Propri, come rilevabile da un Margine di struttura primario ampiamente positivo e da un Grado di copertura dell'AFN che assume valore maggiore di uno.

L'impresa dispone dunque di capitali sufficienti a coprire, in autonomia e senza il ricorso a Mezzi di Terzi, il proprio attivo immobilizzato e, inoltre, parte dell'Attivo a breve termine, con effetti positivi anche sul profilo di liquidità.

Profilo di redditività

Dal punto di vista della redditività, il 2023 si è concluso in utile, registrando una leggera crescita rispetto a quello ottenuto nelle annualità precedenti, chiuse in sostanziale pareggio.

Gli indici di bilancio calcolati evidenziano infatti un lieve miglioramento, rimanendo tuttavia contenuti. A titolo esemplificativo, ROA (Return on assets, che indica il rendimento del capitale investito in azienda, prescindendo dalle scelte di finanziamento), ROE (Return on equity, che indica il tasso medio di rendimento dei mezzi propri apportati) e ROI (Return on Investments, che indica il rendimento di tutto il capitale investito, prescindendo non solo dalle scelte di finanziamento ma anche dagli effetti fiscali e dall'incidenza delle gestioni straordinaria, accessoria e finanziaria) registrano valori positivi ma appena superiori allo zero (rispettivamente: 0,23%, 0,43% e 0,26%).

Anche per il 2023 i ricavi sono principalmente rappresentati da contributi in c/esercizio a sostegno del TPL erogati dalle Amministrazioni pubbliche del territorio, cui si contrappongono costi che, a loro volta, sono costituiti per lo più dai corrispettivi che la società ha a sua volta riconosciuto al gestore del servizio. Entrambe le poste sono state subito un decremento rispetto al 2023, pressoché proporzionale, che si è riflesso in risultati intermedi stabili ed un utile prodotto che, come anticipato, è risultato in lieve aumento ma comunque contenuto.

Profilo di liquidità

La situazione di liquidità mostra un piccolo peggioramento dei relativi indicatori, con Margine di Tesoreria e Indice di liquidità in lieve calo, ma comunque ottimi, così come l'Indice di ritorno liquido dell'attivo, che assume un valore positivo, ma in riduzione rispetto agli anni precedenti.

Dato negativo è invece rappresentato dal Capitale Circolante Operativo, attestatosi su un valore negativo a causa di debiti verso fornitori superiori ai crediti verso i clienti (nullo l'effetto del magazzino, non sussistendo), situazione comunque non preoccupante considerando che la capacità finanziaria e la solvibilità della società non sono compromesse, come evidenziato dalla forte positività dei restanti indici.

Conclusione

La struttura patrimoniale dell'azienda mostra una prevalenza delle fonti di debito rispetto ai mezzi propri, che tuttavia risultano sufficienti a coprire autonomamente gli impieghi a lungo termine, condizione che influisce anche sul buon equilibrio finanziario della società, come evidenziato dalla situazione di liquidità. Infine, il profilo di redditività rimane positivo e pressoché costante in tutti gli anni oggetto di analisi ma attestandosi su livelli piuttosto bassi, prossimi allo zero.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Dir_2
Denominazione società partecipata:	Piacenza Expo S.p.a.
Attività svolta:	Promozione, organizzazione e gestione in Italia ed all'estero di manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali, nonché di ogni altra attività alle manifestazioni stesse connesse, collegata od utile

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) in tal caso specificare il riferimento normativo	☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	☐
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)	☐
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)	☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli (art.4, co. 9-quater)	☐
- È una società benefit ex art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015	☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)	☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	☐
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestioni di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)	☐
- E costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	☒
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)	☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	☐
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)	☐
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)	☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Piacenza Expo S.p.a. che, ai sensi dell'art. 4 dello statuto, ha per oggetto la promozione, l'organizzazione e la gestione in Italia e all'estero di manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali, nonché di ogni altra attività alle manifestazioni stesse connesse, collegata o utile, rappresenta un veicolo importante sia per il tessuto economico sia per l'indotto generato sul territorio dal turismo fieristico.

Ad oggi la società è operativa nelle seguenti attività:

- Organizzazione fiere e convegni
- Organizzazione eventi congressuali
- Marketing territoriale

In tal contesto, offre i seguenti servizi:

- servizi di promozione, organizzazione e gestione in Italia e all'estero di manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali, sia in modo diretto che tramite locazione delle proprie strutture a organizzatori terzi;
- servizi a supporto degli Enti soci in attività contabili-amministrative e di segreteria;
- manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare e impiantistico.

indicare altresì se :

- Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato in tal caso specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	☐
☐ MEF (direttiva 9 settembre 2019)	☐ ENAC
☐ ARERA	☐ AGCOM
☐ ART	
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata	☐

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Dir_2

Denominazione società partecipata:

Piacenza Expo S.p.a.

Attività svolta:

Promozione, organizzazione e gestione in Italia ed all'estero di manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali, nonché di ogni altra attività alle manifestazioni stesse connesse, collegata od utile

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023

Numero medio dipendenti	7,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	
Incarico di revisione legale	è presente un revisore legale dei conti

Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti

Importi in euro	
Costo del personale	438.233,00
Compensi amministratori	25.500,00
Compensi componenti organo di controllo	20.806,00
Compensi incarico di revisione legale	n.d.

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2023	235.129,00
2022	-445.709,00
2021	1.112.916,00
2020	-525.716,00
2019	-1.498.320,00
2018	271.039,00
2017	-456.802,00

Importi in euro	
FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)	contributi in conto esercizio
2023	3.219.135,00 58.991,00
2022	1.686.207,00 115.943,00
2021	2.516.535,00 1.144.996,00
2020	353.869,00 210.333,00
2019	1.775.243,00 251.444,00
FATTURATO MEDIO 2021-2023	2.473.959,00

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter
- altro da specificare

☐

☐

☐

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

☐

☐

☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

☐

☐

☐

☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società Piacenza Expo S.p.a., sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. In relazione alle perdite rilevate si evidenzia che i risultati del conto economico della società hanno tendenzialmente ripreso il decorso pre-pandemia, in considerazione del rilancio dell'attività fieristica, presentando quindi un andamento ciclico in quanto, a causa della diversa rilevanza degli eventi fieristici, l'andamento del fatturato aziendale risente della presenza negli anni pari di eventi più importanti dal punto di vista economico e pertanto si assiste ad un andamento alterno del risultato d'esercizio.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione
Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, la Provincia continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà altresì conto dell'impatto di eventuali fattori esogeni e dei riflessi dagli stessi derivanti.

03.03. Situazione economico, patrimoniale e finanziaria

Progressivo società partecipata:	Dir_2
Denominazione società partecipata:	Piacenza Expo S.p.a.
Attività svolta:	Promozione, organizzazione e gestione in Italia ed all'estero di manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali, nonché di ogni altra attività alle manifestazioni stesse connesse, collegata od utile

A supporto delle valutazioni anzidette è stata altresì condotta un’analisi degli ultimi bilanci di Piacenza Expo S.p.a.

- Introduzione -

Nel prosieguo si rendiconta sulle risultanze di tale analisi, riportando dapprima i valori economici e patrimoniali riclassificati secondo il modello di valutazione presentato in allegato alla relazione tecnica, riepilogando poi l’andamento triennale degli indici funzionali a monitorare l’andamento degli equilibri patrimoniale, economico e finanziario unitamente ad una valutazione circa l’attuale situazione in cui versa la società partecipata.

- Le risultanze di Piacenza Expo S.p.a. -

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO									
Attivo	2020	2021	2022	2023	Passivo	2020	2021	2022	2023
ATTIVO FISSO	16.623.356	16.378.497	16.578.400	16.349.590	MEZZI PROPRI	10.620.102	12.938.802	13.293.030	13.532.145
Immobilizzazioni immateriali	128.683	178.067	178.067	119.063	Capitale sociale	15.906.838	11.884.721	12.612.451	12.612.451
Immobilizzazioni materiali	16.494.673	16.200.430	16.400.333	16.230.527	Riserve	-4.761.020	-58.835	1.126.288	684.565
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0	0	Utile di esercizio	-525.716	1.112.916	-445.709	235.129
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	542.219	3.093.493	3.092.786	2.831.738	PASSIVITA' CONSOLIDATE	4.893.472	4.311.000	4.013.263	4.126.677
Magazzino	3.542	26.500	21.513	11.541					
Liquidità differite	278.659	199.635	224.641	237.076	PASSIVITA' CORRENTI	1.652.001	2.222.188	2.364.893	1.522.506
Liquidità immediate	260.018	2.867.358	2.846.632	2.583.121					
CAPITALE INVESTITO (CI)	17.165.575	19.471.990	19.671.186	19.181.328	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	17.165.575	19.471.990	19.671.186	19.181.328

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO				
	2020	2021	2022	2023
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	274.833	2.499.505	1.667.540	3.155.156
Variazione delle rimanenze	0	0	18.000	-18.000
Incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi (esclusa gestione straordinaria e accessoria)	79.036	17.030	18.667	63.979
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	353.869	2.516.535	1.704.207	3.201.135
Costi esterni operativi	631.624	1.640.065	1.720.259	1.901.769
Valore aggiunto	-277.755	876.470	-16.052	1.299.366
Costi del personale	366.420	375.822	429.518	438.233
EBITDA	-644.175	500.648	-445.570	861.133
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	0	439.374	0	486.958
EBIT CARATTERISTICO	-644.175	61.274	-445.570	374.175
Risultato dell'area accessoria	210.333	1.144.996	115.943	58.991
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	66	1.219	116	12.329
EBIT AZIENDALE	-433.776	1.207.489	-329.511	445.495
Risultato dell'area straordinaria	0	0	0	0
EBIT CORRENTE	-433.776	1.207.489	-329.511	445.495
Oneri finanziari	91.940	85.256	116.198	185.543
EBT	-525.716	1.122.233	-445.709	259.952
Imposte sul reddito	0	9.317	0	24.823
RISULTATO NETTO	-525.716	1.112.916	-445.709	235.129

- **Evoluzione della situazione economica patrimoniale e finanziaria di Piacenza Expo S.p.a. -**

I prospetti che seguono riepilogano i principali indici di bilancio riferiti alla società partecipata, aggiornati al 31.12.2023 ed aggregati secondo le dimensioni di analisi rilevanti presentate nel modello descritto in allegato alla relazione tecnica.

PROFILO DI SOLIDITA'			
INDICATORE	2021	2022	2023
Rapporto di indebitamento	50,49%	47,98%	41,75%
Elasticità impieghi	18,89%	18,66%	17,32%
Composizione MT	34,01%	37,08%	26,95%
	65,99%	62,92%	73,05%
Margine di struttura primario	-3.439.695	-3.285.370	-2.817.445
Margine di struttura secondario	871.305	727.893	1.309.232
Grado copertura AFN	0,79	0,8	0,83
Grado copertura AFN di 2 livello	1,05	1,04	1,08

PROFILO DI REDDITIVITA'			
INDICATORE	2021	2022	2023
ROA	6,20%	-1,68%	2,32%
ROS	48,31%	-19,76%	14,12%
Asset Turnover	12,84%	8,48%	16,45%
Leva operativa	73,78%	184,74%	52,10%
ROE	8,60%	-3,35%	1,74%
Tasso di autofinanziamento	8,60%	-3,35%	1,74%
Costo medio mezzi di terzi	1,30%	1,82%	3,28%
Rapporto di indebitamento finanziario	27,75%	26,58%	24,59%
Costo dell'indebitamento finanziario	2,37%	3,29%	5,58%
ROI	0,37%	-2,65%	2,22%

PROFILO DI LIQUIDITA'			
INDICATORE	2021	2022	2023
CCN finanziario	871.305	727.893	1.309.232
Margine di tesoreria	844.805	706.380	1.297.691
Indice liquidità primaria	1,38	1,3	1,85
Indice liquidità secondaria	1,39	1,31	1,86
Indice di ritorno liquido dell'attivo	2,57%	-2,27%	4,49%

- Valutazioni sull'andamento di Piacenza Expo S.p.a. -

Profilo di solidità

Sotto il profilo della solidità patrimoniale, la società Piacenza Expo S.p.a. presenta un rapporto di indebitamento in calo rispetto alle annualità precedenti, segno di una progressiva minore dipendenza finanziaria da terze economie rispetto ai mezzi propri dell'azienda, i quali rappresentano circa i due terzi del totale delle fonti di finanziamento.

Nonostante la buona capitalizzazione, il capitale proprio si rivela autonomamente non sufficiente a garantire la copertura dell'attivo fisso, quindi delle attività con un medio/lungo tempo di ritorno, come evincibile da un Margine di struttura primario negativo (ma in progressivo miglioramento nel corso del triennio oggetto di analisi); la situazione è comunque stemperata dall'indice nella sua forma secondaria, che considera il complesso delle fonti a medio/lungo termine, anche quelle di debito, per la copertura delle attività a più lunga scadenza e che restituisce valori positivi e in crescita.

La conseguenza della situazione sopra descritta è una struttura degli impieghi di fatto poco elastica, caratterizzata da scelte di investimento prevalentemente a medio/lungo termine, mentre l'Attivo circolante rappresenta circa il 17% degli. La situazione di solidità mostra quindi una struttura patrimoniale solida ma poco elastica, gravata quindi da costi fissi importanti (gli ammortamenti), che potrebbe comportare una potenziale difficoltà nel far fronte ad eventuali imprevisti.

Profilo di redditività

L'analisi della redditività conferma la "stagionalità" cui è soggetta la società in ragione dell'attività svolta, fisiologicamente caratterizzata da risultati che alternano, di anno in anno, valori positivi a valori negativi. In particolare, gli indici sono positivi per il 2021 e per il 2023 evidenziando per quest'ultima annualità dei valori tendenzialmente più contenuti, risultato però riconducibile alla percezione di minori contributi (riclassificati nell'area accessoria).

Nello specifico, infatti, il ROE (Return on Equity), che rappresenta il tasso medio di rendimento dei mezzi propri dell'impresa, apportati dai soci, risulta pari all'1,74% (rispetto all'8,60% del 2021), mentre il ROI (Return on Investments), che indica il rendimento di tutto il capitale investito in azienda a prescindere dalle scelte di finanziamento e dagli effetti della gestione accessoria e finanziaria, risulta pari al 2,22%, quindi più alto dello 0,37% registrato nel 2021, in conseguenza all'ottenimento di un EBITDA e di un EBIT Caratteristico più alti.

Profilo di liquidità

Il profilo della liquidità dell'azienda mostra buoni risultati per tutto il triennio oggetto di analisi, evidenziando peraltro un progressivo miglioramento. Il Margine di tesoreria assume un valore ampiamente superiore allo zero e l'Indice di liquidità primaria risulta ben oltre la soglia del valore 1, dimostrazione della buona solvibilità dell'azienda, ossia della sua capacità di far fronte alle esigibilità delle fonti di finanziamento a breve scadenza con gli impieghi liquidabili nel breve termine.

Il trend in crescita viene confermato anche dall'indice di ritorno liquido dell'attivo attestatosi per il 2023 al 4,80%, rispetto ad un valore negativo prodotto nel precedente esercizio e ad un valore positivo ma più basso (2,57%) ottenuto nel 2021.

Conclusione

La situazione complessiva della società risulta sostanzialmente stabile, caratterizzata da un andamento reddituale sinusoidale che fisiologicamente alterna esercizi in utile ad esercizi in perdita, in ragione dell'attività svolta. La società risulta comunque patrimonialmente solida e in buon equilibrio finanziario.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Dir_3
Denominazione società partecipata:	SO.PR.I.P. S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo
Attività svolta:	Sviluppo economico ed imprenditoriale delle province di Parma e Piacenza con particolare attenzione all'innovazione del sistema infrastrutturale e produttivo e alla valorizzazione delle risorse e dei potenziali endogeni al territorio

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) in tal caso specificare il riferimento normativo	☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	☐
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)	☐
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)	☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli (art.4, co. 9-quater)	☐
- È una società benefit ex art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015	☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	☐
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)	☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	☐
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestioni di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)	☐
- E costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)	☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	☐
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)	☐
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)	☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società SO.PR.I.P. S.r.l., in linea a quanto previsto all'art. 2 del suo statuto, ha lo scopo di liquidare il patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui era titolare, con la facoltà di svolgere tutte le operazioni, anche di continuità gestionale o di assunzione di nuovi impegni, che consentano di valorizzare il patrimonio sociale, di incassare i crediti, di evitare contestazioni contrattuali e/o azioni di danno, di ridurre l'importo dei debiti. La società, già in concordato preventivo omologato in data 17.11.2014, è stata posta in liquidazione con l'Assemblea straordinaria del 09.12.2015.
Dal 2015 non svolge attività operative ordinarie, svolge attività prettamente liquidatorie procedendo alla vendita del patrimonio immobiliare.

indicare altresì se :

- Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato in tal caso specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	☐
☐ MEF (direttiva 9 settembre 2019)	☐ ENAC
☐ ARERA	☐ AGCOM
☐ ART	
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata	☐

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Dir_3

Denominazione società partecipata:

SO.PR.I.P. S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo

Attività svolta:

Sviluppo economico ed imprenditoriale delle province di Parma e Piacenza con particolare attenzione all'innovazione del sistema infrastrutturale e produttivo e alla valorizzazione delle risorse e dei potenziali endogeni al territorio

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023

Numero medio dipendenti	
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	
Incarico di revisione legale	-

n.d.
Trattasi di liquidatore. Si segnala altresì la presenza di un liquidatore giudiziario e di un commissario giudiziale

Importi in euro	
Costo del personale	
Compensi amministratori	
Compensi componenti organo di controllo	
Compensi incarico di revisione legale	

n.d.*
n.d.*
n.d.*
n.d.*

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2023	
2022	-1.812.885,00
2021	-1.894.163,00
2020	-468.756,00
2019	-1.614.139,00
2018	-582.345,00
2017	-1.053.816,00

n.d.*

Importi in euro	
FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)	contributi in conto esercizio
2023	
2022	903.530,00
2021	842.619,00
2020	288.295,00
2019	3.646.410,00
FATTURATO MEDIO 2021-2023	873.074,50

n.d.*

*ultimo bilancio approvato al 31.12.2022

** il calcolo del fatturato medio triennale non è verificabile in assenza del bilancio 2023

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione

☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis

☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter

☐

- altro da specificare

-

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

☒

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

☒

- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

☐

Indicare quali società/enti strumentali:

-

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

☒

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

☒

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

☐

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società risulta già oggetto di concordato preventivo liquidatorio e la sua strutturazione nonché dimensione economico-patrimoniale riflette tale situazione; non rileva pertanto la verifica delle condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

Azioni da intraprendere:

Liquidazione
Si conferma in questa sede il percorso di liquidazione, già indicato nel Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 29 del 27.9.2017 in seguito alla non strategicità della partecipazione in quanto non svolgeva la produzione di un servizio di interesse generale. La società è già soggetta a procedura di concordato preventivo liquidatorio e non risulta quindi necessario formulare ulteriori indicazioni in merito ad eventuali interventi di razionalizzazione. L'Amministrazione monitorerà il corretto e regolare proseguo delle procedure in corso; la dismissione è differita al termine del concordato preventivo omologato e, ad oggi, non sono noti i tempi di conclusione della procedura.

03.03. Situazione economico, patrimoniale e finanziaria

Progressivo società partecipata:	Dir_3
Denominazione società partecipata:	SO.PR.I.P. S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo
Attività svolta:	Sviluppo economico ed imprenditoriale delle province di Parma e Piacenza con particolare attenzione all'innovazione del sistema infrastrutturale e produttivo e alla valorizzazione delle risorse e dei potenziali endogeni al territorio

Nelle more della conclusione delle procedure di liquidazione è stata condotta per SO.PR.I.P. S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo un'analisi andamentale di bilancio, di seguito esposta.

In particolare, nel prosieguo si fornisce rendicontazione dei principali dati di bilancio della partecipata con riferimento agli esercizi 2021 e 2022, ultimi approvati:

SO.PR.I.P. S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo	31/12/2021	31/12/2022	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	-
Attivo immobilizzato	58.680	69.687	18,76%
Attivo circolante	8.057.116	3.811.494	-52,69%
Ratei e risconti attivi	0	0	-
Totale dell'Attivo	8.115.796	3.881.181	-52,18%
Patrimonio netto	-15.009.317	-16.822.203	-12,08%
Fondi per rischi ed oneri	50.000	0	-100,00%
TFR	292.680	292.680	0,00%
Debiti	22.782.433	20.410.704	-10,41%
Ratei e risconti passivi	0	0	-
Totale del Passivo	8.115.796	3.881.181	-52,18%

SO.PR.I.P. S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo	31/12/2021	31/12/2022	Var. %
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	-1.634.227	-1.282.092	21,55%
Costi della produzione	259.936	530.793	104,20%
di cui per acquisto beni	0	0	-
di cui per servizi	47.952	315.363	557,66%
di cui godimento di beni di terzi	2.751	1.595	-42,02%
di cui per personale	0	0	-
Risultato della gestione operativa	-1.894.163	-1.812.885	4,29%
Proventi ed oneri finanziari	0	0	-
Rettifiche attività e passività finanziarie	0	0	-
Risultato prima delle imposte	-1.894.163	-1.812.885	4,29%
Imposte sul reddito	0	0	-
Risultato di esercizio	-1.894.163	-1.812.885	4,29%

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Dir_4
Denominazione società partecipata:	Lepida S.c.p.a.
Attività svolta:	Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) in tal caso specificare il riferimento normativo		☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)		☐
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)		☐
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)		☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione		☐
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione		☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)		☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli (art.4, co. 9-quater)		☐
- È una società benefit ex art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015		☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	☒
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	☐
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)	☒
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	☐
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestioni di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)	☐
- E costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)	☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	☐
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)	☐
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)	☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Lepida S.c.p.a. è una società operante, mediante affidamento "in house providing", per lo sviluppo e la gestione di servizi e prodotti di ICT di pertinenza degli enti soci della stessa.
La società è strumento esecutivo e servizio tecnico per l'esercizio delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema delle autonomie locali, diretti al perseguimento delle finalità indicate dalla L.R. n. 11/2004. In particolare, nel quadro delle linee di indirizzo e degli atti di pianificazione e programmazione della stessa legge regionale, espleta un servizio d'interesse pubblico regionale e locale concernente l'impianto, lo sviluppo, la manutenzione e la gestione delle reti e dei sistemi di cui al citato art. 9 della L.R. n. 11/2004 e delle ulteriori tratte di rete complementari nonché l'erogazione degli inerenti servizi alle amministrazioni pubbliche collegate alle reti stesse, ivi compresi i servizi di contatto con i cittadini, le imprese e le formazioni sociali, onde promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile della collettività regionale e delle comunità locali. La società eroga i servizi alle amministrazioni pubbliche collegate alla rete secondo le modalità definite da una convenzione deliberata dalla Regione, d'intesa con il citato il Comitato permanente di indirizzo e

Indicare altresì se:

- Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato in tal caso specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:		☐
☐ MEF (direttiva 9 settembre 2019)	☐ ENAC	
☐ ARERA	☐ AGCOM	
☐ ART		

- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata	☐
---	--------------------------

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:Dir_4

Denominazione società partecipata:Lepida S.c.p.a.

Attività svolta:Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023

Numero medio dipendenti	657,00		Costo del personale	28.896.122,00
Numero amministratori	3		Compensi amministratori	35.160,00
di cui nominati dall'Ente			Compensi componenti organo di controllo	36.400,00
Numero componenti organo di controllo	5	Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti	Compensi incarico di revisione legale	17.300,00
di cui nominati dall'Ente				
Incarico di revisione legale	è presente una società di revisione legale dei conti			

RISULTATO D'ESERCIZIO			FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)		contributi in conto esercizio
2023	226.156,00		2023	70.076.871,00	180.056,00
2022	283.704,00		2022	65.998.845,00	724.686,00
2021	536.895,00		2021	64.594.007,00	321.406,00
2020	61.229,00		2020	59.563.824,00	289.361,00
2019	88.539,00		2019	60.510.381,00	155.731,00
2018	538.915,00		FATTURATO MEDIO 2021-2023	66.889.907,67	
2017	309.150,00				

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter☐

- altro da specificare-

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)☐

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)☐

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)☐

Indicare quali società/enti strumentali:

-

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)☐

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)☐

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)☐

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società Lepida S.c.p.a., sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

Considerazioni sugli affidamenti in house

Si ritiene di confermare le ragioni del mantenimento dell'affidamento in capo a Lepida S.c.p.a., partecipata in house, innanzitutto in quanto si condividono sia la "Missione" che la "Strategia" come dettagliate nel suo "Piano industriale Pluriennale 2023/2025". La partecipata ha inoltre svolto negli ultimi anni le prestazioni contrattualizzate con pieno soddisfacimento delle medesime, anche in termini di professionalità e correttezza, intervenendo prontamente per la risoluzione di eventuali problematiche e senza contestazioni degne di rilievo. La Società, nello svolgimento delle proprie attività, contribuisce anche al raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dalla Provincia di Piacenza nel DUP 2024-2026, ovvero la definizione di "Una Provincia 4.0", occupandosi la transizione digitale per migliorare l'azione amministrativa mettendo al centro i cittadini, le imprese ed i comuni.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione
Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, la Provincia continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata e dei servizi alla stessa affidati al fine di verificare il permanere delle condizioni di loro sostenibilità. Tale presidio terrà altresì conto dell'impatto di eventuali fattori esogeni e dei riflessi dagli stessi derivanti. Rispetto agli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento della Società (art. 19 del D.lgs. 175/2016) si specifica che gli stessi sono monitorati nell'ambito del controllo amministrativo analogo espletato, in forma accentrata, dalla struttura di vigilanza della Regione.

03.03. Situazione economico, patrimoniale e finanziaria

Progressivo società partecipata:	Dir_4
Denominazione società partecipata:	Lepida S.c.p.a.
Attività svolta:	Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004

A supporto delle valutazioni anzidette è stata altresì condotta un’analisi degli ultimi bilanci di Lepida S.c.p.a.

- Introduzione -

Nel proseguo si rendiconta sulle risultanze di tale analisi, riportando dapprima i valori economici e patrimoniali riclassificati secondo il modello di valutazione presentato in allegato alla relazione tecnica, riepilogando poi l’andamento triennale degli indici funzionali a monitorare l’andamento degli equilibri patrimoniale, economico e finanziario unitamente ad una valutazione circa l’attuale situazione in cui versa la società partecipata.

- Le risultanze di Lepida S.c.p.a. -

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO

Attivo	2020	2021	2022	2023	Passivo	2020	2021	2022	2023
ATTIVO FISSO	55.921.925	53.918.356	52.886.241	56.993.148	MEZZI PROPRI	73.299.833	73.841.727	74.125.434	74.354.587
Immobilizzazioni immateriali	2.745.853	1.586.256	841.429	3.005.499	Capitale sociale	69.881.000	69.881.000	69.881.000	69.881.000
Immobilizzazioni materiali	52.997.373	52.266.684	51.972.046	53.914.533	Riserve	3.357.604	3.423.832	3.960.730	4.247.431
Immobilizzazioni finanziarie	178.699	65.416	72.766	73.116	Utile di esercizio	61.229	536.895	283.704	226.156
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	51.097.027	52.899.950	54.455.409	53.808.462	PASSIVITA' CONSOLIDATE	3.062.958	2.839.132	2.757.347	2.615.339
Magazzino	4.408.428	6.911.900	15.849.684	20.038.599					
Liquidità differite	33.324.885	32.996.626	27.483.998	30.294.883	PASSIVITA' CORRENTI	30.656.161	30.137.447	30.458.869	33.831.684
Liquidità immediate	13.363.714	12.991.424	11.121.727	3.474.980					
CAPITALE INVESTITO (CI)	107.018.952	106.818.306	107.341.650	110.801.610	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	107.018.952	106.818.306	107.341.650	110.801.610

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

	2020	2021	2022	2023
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	59.092.773	64.061.744	64.626.108	68.887.961
Variazione delle rimanenze	729.821	3.268.987	6.104.597	4.581.370
Incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	93.393
Altri ricavi e proventi (esclusa gestione straordinaria e accessoria)	760.412	853.669	2.097.423	1.368.966
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	60.583.006	68.184.400	72.828.128	74.931.690
Costi esterni operativi	25.025.298	29.956.513	33.300.301	34.650.556
Valore aggiunto	35.557.708	38.227.887	39.527.827	40.281.134
Costi del personale	26.411.866	27.012.018	28.626.613	28.896.122
EBITDA	9.145.842	11.215.869	10.901.214	11.385.012
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	8.995.966	10.704.123	10.790.694	11.201.259
EBIT CARATTERISTICO	149.876	511.746	110.520	183.753
Risultato dell'area accessoria	0	0	0	0
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	7.901	2.280	-11.792	53.238
EBIT AZIENDALE	157.777	514.026	98.728	236.991
Risultato dell'area straordinaria	0	0	0	0
EBIT CORRENTE	157.777	514.026	98.728	236.991
Oneri finanziari	68.731	64.623	32.063	38.098
EBT	89.046	449.403	66.665	198.893
Imposte sul reddito	27.817	-87.492	-217.039	-27.263
RISULTATO NETTO	61.229	536.895	283.704	226.156

- **Evoluzione della situazione economica patrimoniale e finanziaria di Lepida S.c.p.a. -**

I prospetti che seguono riepilogano i principali indici di bilancio riferiti alla società partecipata, aggiornati al 31.12.2023 ed aggregati secondo le dimensioni di analisi rilevanti presentate nel modello descritto in allegato alla relazione tecnica.

PROFILO DI SOLIDITA'			
INDICATORE	2021	2022	2023
Rapporto di indebitamento	44,66%	44,81%	49,02%
Elasticità impieghi	98,11%	102,97%	94,41%
Composizione MT	91,39%	91,70%	92,82%
	8,61%	8,30%	7,18%
Margine di struttura primario	19.923.371	21.239.193	17.361.439
Margine di struttura secondario	22.762.503	23.996.540	19.976.778
Grado copertura AFN	1,37	1,4	1,3
Grado copertura AFN di 2 livello	1,42	1,45	1,35

PROFILO DI REDDITIVITA'			
INDICATORE	2021	2022	2023
ROA	0,48%	0,09%	0,21%
ROS	0,80%	0,15%	0,34%
Asset Turnover	59,97%	60,21%	62,17%
Leva operativa	7,17%	-73,59%	3,24%
ROE	0,73%	0,38%	0,30%
Tasso di autofinanziamento	0,73%	0,38%	0,30%
Costo medio mezzi di terzi	0,20%	0,10%	0,10%
Rapporto di indebitamento finanziario	1,73%	0,16%	0,00%
ROI	0,68%	0,15%	0,25%

PROFILO DI LIQUIDITA'			
INDICATORE	2021	2022	2023
CCN finanziario	22.762.503	23.996.540	19.976.778
Margine di tesoreria	15.850.603	8.146.856	-61.821
Indice liquidità primaria	1,53	1,27	1
Indice liquidità secondaria	1,76	1,79	1,59
Capitale circolante operativo	-8.734.300	-4.059.149	-2.537.056
Indice di ritorno liquido dell'attivo	10,50%	10,16%	10,28%

- Valutazioni sull'andamento di Lepida S.c.p.a. -

Profilo di solidità

Sotto il profilo della solidità patrimoniale, la società Lepida S.c.p.a. presenta una buona capitalizzazione, con un rapporto di indebitamento in lieve aumento, (nell'ultimo triennio è infatti aumentato il ricorso al capitale di debito a fronte di mezzi propri sostanzialmente costanti), ma che comunque evidenzia la forte prevalenza del capitale proprio rispetto a fonti esterne.

Il buon livello di capitalizzazione è altresì attestato da un Margine di struttura primario (che indica la capacità dell'impresa di garantire la copertura dell'Attivo Fisso, a più lunga scadenza, con le sole risorse proprie della società) che assume valori ampiamente positivi per tutto il triennio oggetto di analisi, aggiungendo sul punto come il calo registrato nel 2023 sia riconducibile ad investimenti che hanno aumentato il valore delle immobilizzazioni, sia materiali sia immateriali.

Inoltre, la società presenta scelte di investimento in equilibrio tra attività a breve termine ed attività a media-lunga scadenza, come testimoniato dall'indice di Elasticità degli impieghi che mostra, per il triennio, valori pressoché stabili intorno al 100%, e solo una lieve propensione, nel 2023, verso l'Attivo fisso.

Profilo di redditività

L'analisi della redditività mostra risultati positivi ma contenuti, con i principali indici di bilancio che si attestano appena sopra lo zero.

In particolare, la positività di tali indicatori (ROA, ROE e ROI) mostra la capacità dell'azienda di generare ricavi sufficienti a coprire i costi della gestione, considerando che i bassi valori assunti non indicano l'assenza di "extrareddito", bensì sono dovuti agli elevati volumi d'affari raggiunti. Sebbene il ROE assuma un valore appena positivo (0,30% nel 2023), in realtà la società ha chiuso l'esercizio con un utile di oltre 225 migliaia di euro e quasi esclusivamente facendo conto sulla gestione caratteristica dell'impresa (i contributi in c/esercizio ricevuti non sono stati infatti considerati quali afferenti l'area accessoria in quanto per lo più ricevuti per la partecipazione a progetti europei cui sono collegati costi non meglio esplicitati in bilancio); a ciò si aggiunga che quasi non viene fatto affidamento su capitale di debito oneroso, che da una parte genera pochi oneri finanziari dall'altra non permette lo sfruttamento della leva finanziaria.

Profilo di liquidità

Con riguardo al profilo della liquidità, il CCN Finanziario mostra una buona solvibilità a breve che, anche se in diminuzione rispetto alle annualità precedenti, mostra la capacità dell'azienda di far fronte alle esigibilità delle fonti di finanziamento a breve termine con gli impieghi di durata confrontabile, liquidabili nel breve periodo, anche se non esclusivamente con le Liquidità immediate e differite bensì con l'intero Attivo circolante (Il Margine di Tesoreria assume infatti un valore lievemente negativo).

Molto buono, infine, l'Indice di ritorno liquido dell'attivo, che assume un valore ampiamente positivo per tutto il triennio (10,28% nel 2023).

Conclusione

In conclusione, la situazione complessiva dell'azienda è positiva, con una buona capitalizzazione della struttura patrimoniale, una redditività bassa ma positiva, che consente di chiudere l'esercizio in utile, ed un ottimo profilo di liquidità, sostanzialmente in linea con i precedenti esercizi.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Dir_1	Tempi Agenzia S.r.l.	Diretta	Attività destinata ai soli enti pubblici soci funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di Piacenza	39,98%	Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione La società Tempi Agenzia S.r.l., sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. L'attività erogata rientra inoltre nella definizione di "servizio di interesse generale" di cui all'art. 2, co. 1 lett. h, e all'art. 4, co. 2 lett. a, del D.lgs. 175/2016 ed è volta a soddisfare una finalità istituzionale dell'Ente (confermata anche dal c. 85 della L. 7.4.2014 n. 56 (Legge Delrio)), ossia la gestione delle politiche di trasporto pubblico locale. Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, la Provincia continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà altresì conto dell'impatto di eventuali fattori esogeni e dei riflessi dagli stessi derivanti.
Dir_2	Piacenza Expo S.p.a.	Diretta	Promozione, organizzazione e gestione in Italia ed all'estero di manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali, nonché di ogni altra attività alle manifestazioni stesse connesse, collegata od utile	4,6113%	Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione La società Piacenza Expo S.p.a., sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. L'attività erogata dalla stessa, rientrante nell'ambito del co. 7 dell'art. 4 del D.lgs. 175/2016, rappresenta inoltre un veicolo importante sia per il tessuto Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, la Provincia continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà altresì conto dell'impatto di eventuali fattori esogeni e dei riflessi dagli stessi derivanti.
Dir_4	Lepida S.c.p.a.	Diretta	Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004	0,0014%	Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione La società Lepida S.c.p.a., sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. L'attività erogata dalla stessa rientra nell'ambito del co. 2 lett. d) dell'art. 4 del D.lgs. 175/2016 e la società rappresenta lo strumento promosso a livello regionale (L.R. 11/2004) per lo sviluppo e la gestione di servizi e prodotti di ICT e non si ravvisano condizioni che comportino la necessità di revisione dell'affidamento in house alla partecipata. Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, la Provincia continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata e dei servizi alla stessa affidati al fine di verificare il permanere delle condizioni di loro sostenibilità. Tale presidio terrà altresì conto dell'impatto di eventuali fattori esogeni e dei riflessi dagli stessi derivanti. Rispetto agli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento della Società (art. 19 del D.lgs. 175/2016) si specifica che gli stessi sono monitorati nell'ambito del controllo amministrativo analogo espletato, in forma accentrata, dalla struttura di <u>vinianza della Regione</u>

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)	Note
Liquidazione	Dir_3	SO.PR.I.P. S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo	2,27%	n.d.	NO	La dismissione è differita al termine del concordato preventivo omologato. Attualmente non sono noti i tempi di conclusione della procedura. L'Amministrazione monitorerà il corretto e regolare proseguo delle procedure in corso.

OGGETTO: PROVINCIA DI PIACENZA – RELAZIONE SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201

Il Decreto legislativo n. 201 del 23 dicembre 2022 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” ha dettato una nuova disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale.

L'articolo 30 del D.Lgs. n. 201/2022 recante “*Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali*”, prevede che:

“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

L'art. 2 del D.Lgs. 201/2022 al comma 1 definisce:

-alla lettera c) i “servizi di interesse economico generale di livello locale” o i “servizi pubblici locali di rilevanza economica” come “i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”;

-alla lettera d) i “servizi di interesse economico generale di livello locale a rete” o i “servizi pubblici locali a rete” come i “servizi di interesse economico generale di livello locale che sono

suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente”

L'art. 3 del D.Lgs. 201/2022 richiama il concetto di “tariffa”, stabilendo come *“L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di... applicazione di tariffe orientate a costi efficienti...”*. Il successivo art. 26 precisa, poi, come *“Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definisc[a]no le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività...”*;

Infine, l'art. 14 del D.Lgs. 2021/2022, indica le differenti modalità di gestione dei SPL a rilevanza economica (*i.e. affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica, affidamento a società mista, affidamento a società in house, gestione in economia o mediante aziende speciali*).

La disposizione prevede dunque una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dagli enti elencati in relazione al proprio ambito o bacino del servizio.

La ricognizione deve essere contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata entro il 31 dicembre di ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della ricognizione di cui al citato articolo 20.

Con riguardo all'**ambito soggettivo** debbono attuare la disposizione, effettuando una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rete e non, di rilevanza economica:

- a) Comuni, o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- b) Città metropolitane;
- c) Province;
- d) altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio.

La norma fa riferimento ai “servizi affidati” e va interpretata, come suggerito dalla stessa Associazione Nazionale Comuni Italiani (“ANCI”), nel proprio quaderno operativo dal titolo “Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 201/2022” aggiornato a novembre 2024, nel senso che la ricognizione deve riguardare solo i servizi affidati dagli Enti locali con esclusione, quindi, dei servizi a rete, a rilevanza economica, affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune – (Provincia)

stesso (ad esempio, Autorità d'ambito o bacino per i servizi a rete a rilevanza economica inclusi nel TUSPL quali TPL, Servizio idrico integrato e igiene ambientale)”).

Altro orientamento interpretativo può essere dato sull'inciso che la disposizione fa quando precisa che si tratta di “ogni servizio affidato”, riferendosi, evidentemente, a tutti i servizi “esternalizzati” dall'amministrazione nei termini succitati, escludendo invece i servizi in economia, ciò in quanto trattasi di servizi sottratti al mercato perché erogati direttamente dall'ente locale.

Riepilogando, dunque, i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le loro forme associative, le Città metropolitane e le Province devono effettuare la ricognizione sui servizi pubblici locali a rete e non, di rilevanza economica, che hanno affidato, in base ai seguenti orientamenti interpretativi:

- la ricognizione va effettuata per tutti i servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati, anche se non siano stati già predisposti gli indicatori ex art. 7 o art. 8 del d.lgs. n. 201/2022 (la norma, infatti, richiede di compiere la ricognizione “tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9”, ma non li considera propriamente essenziali, nel caso in cui non siano stati redatti);
- tali servizi possono essere stati affidati tramite concessione ovvero in appalto;
- vanno inclusi i servizi affidati in house e soprasoglia affidati senza gara.

Per quanto riguarda **l'ambito oggettivo** della norma, uno dei principali problemi che ci si trova ad affrontare è quello della individuazione dei servizi pubblici locali, oggetto della ricognizione, che sono definiti dal d. lgs. n. 201/2022 quali SIEG (Servizi di interesse economico generale) di livello locale, *“i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”* (art. 2, c. 1, lett. c).

Se è pacifico che i servizi pubblici locali a rete, di rilevanza economica, attengono alle c.d. utilities, - ossia rifiuti, idrico, distribuzione del gas, TPL - più difficile, però, è stabilire un perimetro fisso per i servizi pubblici locali di rilevanza economica **non a rete**. Infatti, il concetto di servizio pubblico locale è dinamico e dipende dai territori; pertanto, deve essere l'ente affidante, nella sua autonomia, a verificare se il servizio non a rete rientri o meno tra i servizi pubblici locali oggetto della ricognizione in questione.

Così si esprime anche l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, in un parere (AS 2030) in merito al perimetro dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi del d.lgs. n. 201/2022, ribadisce il carattere dinamico della distinzione tra attività economiche e non economiche, *non essendo possibile fissare aprioristicamente un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di rilevanza economica o meno, dovendo piuttosto prendersi in*

considerazione i servizi già previsti dalla legge ed eventualmente la soluzione organizzativa che l'ente locale ha adottato - nel caso concreto - per rispondere alle esigenze dei cittadini del proprio territorio».

Nel merito si richiama anche il Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il quale – nel dettare linee guida per la redazione dei piani economico-finanziari – ha individuato, fra i servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione, i parcheggi, gli impianti sportivi, i servizi cimiteriali, le luci votive e il trasporto scolastico;

Un'ulteriore considerazione merita la catalogazione dei servizi strumentali al fine della definizione del perimetro dei SPL a rilevanza economica.

In generale, da giurisprudenza consolidata, per il Consiglio di Stato (cfr. CDS, Sezione V, 12/06/2009, n. 3766) sono strumentali tutti quei servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali e che, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione, al contrario dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente bisogni o esigenze della collettività.

In linea con tale giurisprudenza, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha, a sua volta, già avuto modo di chiarire che si è in presenza di un servizio pubblico locale quando sul territorio l'utenza corrisponde, anche indirettamente, il prezzo per il servizio fornito; si ricade, invece, nella categoria dei servizi strumentali quando il beneficio della prestazione si riflette esclusivamente nei confronti dell'ente ed è questo a versare al soggetto affidatario il corrispettivo per i servizi prestati.

Deve, in ogni caso, essere l'ente locale a verificare quali servizi erogati ai cittadini rientrino nel novero dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, tenendo conto anche dell'onere dell'adempimento.

Nel quaderno ANCI dianzi citato viene ricordato che sotto il profilo operativo, ma anche della trasparenza sostanziale del documento da produrre, è bene non eccedere in una frammentazione dei “servizi” che faccia perdere di vista gli obiettivi della ricognizione che sono riconducibili, in ultima analisi, a comprendere se l'ente erogante il servizio sia ragionevolmente efficiente e se, in concreto, il servizio sia effettuato in maniera economica ed efficace per l'utenza.

E' bene ricondurre la ricognizione ad una società/servizio, così da evitare eccessi di dettaglio ma, al contempo, rendendo evidente l'andamento economico del servizio.

La Provincia di Piacenza, ai fini dell'applicazione dell'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022, ha effettuato la ricognizione interna che ha condotto all'esito per cui la Provincia non affida direttamente servizi pubblici locali a rilevanza economica e che, la stessa, non gestisce servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati a società in house.

In particolare, non risulta che questa Provincia abbia “affidato” – né abbia in gestione – ulteriori “servizi pubblici locali di rilevanza economica” ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 201/2021, né a rete né non a rete.

Sono fatti salve ulteriori valutazioni che si renderanno necessarie, nel corso delle ricognizioni periodiche annuali (come previsto dal comma 2 del richiamato art. 30), a fronte di eventuali mutamenti organizzativi, interventi normativi e di ulteriori decreti esplicativi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Si precisa inoltre che, con riferimento al servizio del trasporto pubblico locale (“TPL”), lo stesso è da qualificarsi con evidenza come SPL a rilevanza economica a rete, ma che non rientra negli obblighi di ricognizione periodica di cui all’art. 30 del D.Lgs. 2021/2022 a carico di questa Provincia. Tale servizio, difatti, è stato affidato – per il bacino provinciale di Piacenza – dalla società “Tempi Agenzia s.r.l.”, e non da questa Provincia, alla società “SETA s.p.a.”.

Al riguardo si è verificato che l’Amministrazione Unico di Tempi Agenzia Srl, con propria determina Prot. 1782/2024 del 11/12/2024, ha approvato il documento “Ricognizione periodica ex Art. 30 D.Lgs. n. 201 del 23/12/2022 – RICOGNIZIONE ANNO 2023”. Di seguito Tempi Agenzia Srl ha provveduto alla pubblicazione della suddetta ricognizione nella sezione “Società Trasparente” del proprio sito web istituzionale disponibile al link <https://www.spa33.it/TEMPIAGENZIA/SchedeGeneriche/Detail/3004936/44/132/SchedeGeneriche>.

Da ultimo si precisa che la ricognizione sarà aggiornata annualmente, contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate, così come disposto dall’art. 30, comma 2 del D.Lgs. 201/2022.

Il presente documento verrà trasmesso all’Ufficio di Presidenza e al Segretario Generale di questa Provincia e verrà, inoltre, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, e gli obblighi di trasmissione ad ANAC, conformemente a quanto previsto dall’art. 31 del D.Lgs. 201/2022.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

BILANCIO, PATRIMONIO, MONITORAGGIO PNRR

(dott.ssa Angela Toscani)



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Bilancio, Patrimonio, Monitoraggio PNRR

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2055/2024 del Ufficio Bilancio ad oggetto: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALLA PROVINCIA DI PIACENZA ANNO 2024 (ARTICOLO 20 D. LGS. N. 175/2016) E ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2023., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 17/12/2024

**Sottoscritto dal Dirigente
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale**



Provincia di Piacenza

UFFICIO DI STAFF BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 2055/2024 ad oggetto:
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DETENUTE DALLA PROVINCIA DI PIACENZA ANNO 2024 (ARTICOLO 20 D. LGS. N.
175/2016) E ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
PERIODICA ANNO 2023.. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Piacenza li 17/12/2024

**Sottoscritto dal Dirigente del
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e
Acquisti
(TOSCANI ANGELA)**

con firma digitale



Provincia di Piacenza

Servizio Personale e Affari Generali Relazione di Pubblicazione

Delibera di Consiglio N. 42 del 20/12/2024

Servizio Bilancio, Patrimonio, Monitoraggio PNRR

Proposta n. 2055/2024

Oggetto: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALLA PROVINCIA DI PIACENZA ANNO 2024 (ARTICOLO 20 D. LGS. N. 175/2016) E ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2023.

La deliberazione sopra indicata:
viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Piacenza li, 20/12/2024

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale